

## **Rassegna sindacale e previdenziale del 7 agosto 2013**

a cura di Massimo Pipino

- 1) INPS: Messaggio n. 12212/2013 - Incentivi per l'assunzione di lavoratori donne - precisazioni e modulo di comunicazione on-line**
- 2) Aggiornamento periodico della normativa attualmente vigente in materia di mobilità**
- 3) Incentivi per l'assunzione di lavoratori che sono licenziati per motivi economici. Nuove modalità di accesso**
- 4) INPS - messaggio n. 11761 del 22 luglio 2013: agevolazioni per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato dalle liste di mobilità**
- 5) Ministero del Lavoro – Circolare n. 31 del 18 luglio 2013: Chiarimenti relativamente alla trasmissione del registro delle verifiche periodiche delle attrezzature**
- 6) INPS - Messaggio n. 12129 del 26 luglio 2013: sono state definite le procedure temporanee per usufruire del congedo obbligatorio per il padre lavoratore**
- 7) INPS - Messaggio n. 11762 del 22 luglio 2013: nuove funzioni del cassetto previdenziale per artigiani e commercianti.**
- 8) INAIL - Sgravi contributivi per il settore agricolo: modalità richiesta e riapertura termini anni 2012-2013**
- 9) Tribunale di Milano – Sezione lavoro - sentenza 22 aprile 2013: senza regolare contestazione non è possibile nessun licenziamento per motivi disciplinari**
- 10) INPS - Regolamento di Disciplina delle Rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa**
- 11) INPS - messaggio n. 12305 del 31 luglio 2013: via alle procedure di salvaguardia previste per i lavoratori “esodati” dall’articolo 1, comma 231, della legge 228/2012**
- 12) Suprema Corte di Cassazione – Sentenza n.18267 del 30 luglio 2013: all’operaio esposto a fibre di amianto in assenza di nesso di causalità non spetta il risarcimento**
- 13) Suprema Corte di Cassazione – Sentenza n. 18168 del 26 luglio 2013: è obbligatorio risarcire il lavoratore per le ferie non godute**
- 14) Agenzia entrate - provvedimento n. 92558/2013: modalità di consultazione del “cassetto fiscale delegato”**
- 15) Comunicato INAIL del 10 luglio 2013 - Denuncia di infortunio/malattia professionale tramite PEC**
- 16) Suprema Corte di Cassazione – Sentenza n.18443 del 19 giugno 2013 condanna l'azienda per violazione della privacy nell'indagine per infrazioni disciplinari**
- 17) Ministero del Lavoro: Circolare n. 10478 del 10 giugno 2013: parametri oggettivi per la valutazione della caratteristica di “occasionalità” della prestazione di lavoro familiare nei**

settori dell'artigianato, dell'agricoltura e del commercio

18) INPS: circolare n. 78 del 14 maggio 2013 - Ministero del Lavoro: lettera circolare n. 10478 del 10 giugno 2013 - Sono l'abitudine o l'occasionalità della prestazione lavorativa a determinare o a escludere l'obbligo di iscrizione alle gestioni previdenziali INPS, per i soci amministratori di S.r.l. e per i collaboratori familiari delle imprese dell'artigianato, dell'agricoltura e del commercio.

19) CCNL settori produttivi Chimica -gomma-plastica CONFAPI: ipotesi di accordo 25 luglio 2013 per il rinnovo del contratto

20) F24 – Differiti al 20 agosto 2013 i termini per gli adempimenti fiscali ed i versamenti unitari

21) METALMECCANICA-CONFAPI: l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL è stata firmata solo dalla FIOM-CGIL e la UILM-UIL

22) INPS: Modalità di presentazione della domanda e atto di impegno per il pagamento rateale dei contributi in fase amministrativa relativi alle Gestioni Private, Gestioni Dipendenti Pubblici e Gestioni Lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico. Circolare n. 108 del 12 luglio 2013 - Approfondimenti

\*\*\*

### **Gli approfondimenti della rassegna sindacale e previdenziale**

**La responsabilità solidale nei contratti d'appalto prima e dopo il decreto "FARE" ed in attesa della legge di conversione**

\*\*\*

### **Adempimenti previdenziali del mese di Agosto**

**Giovedì 15 (Scadenza prorogata a Venerdì 16 agosto)**

SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO – Denuncia infortuni settore estrattivo

**Venerdì 16**

CADIPROF – Versamento contributi

CONSORZI DI BONIFICA – Versamento contributi fondo quiescenza dipendenti consorziali fissi

INPGI – Denuncia e versamento contributi lavoro dipendenti

INPS – Versamento contributi artigiani e commercianti

INPS – Versamento contributi Gestione Separata

INPS - Versamento contributi lavoro dipendente

INPS – Versamento contributi mensili

INPS – Versamento contributi pescatori autonomi

INPS – Versamento contributi TFR al Fondo di tesoreria

INPS EX-ENPALS – Imposta sugli intrattenimenti

INPS EX-ENPALS – Versamento contributi mensili

LIBRO UNICO DEL LAVORO – Registrazione (Scadenza prorogata fino a fine mese, ai sensi dell'art. 40, c. 4, L. 214, di conversione al D.L. 201/2011)

**Martedì 20**

ARTIGIANI E COMMERCianti – Maggiorazione contributiva

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL – Versamento III° rata

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.  
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

CASAGIT - Denuncia e versamento contributi  
ENASARCO – Versamento contributi II trimestre  
FPI - Denuncia e versamento contributi  
PROFESSIONISTI – Maggiorazione contributiva

**Domenica 25 (Scadenza prorogata a Lunedì 26 agosto)**

ENPAIA – Denuncia e versamento contributi  
INPS - Richiesta di autorizzazione per Cig/Cigs  
INPS EX-ENPALS - Denuncia contributiva mensile unificata

**Sabato 31 (Scadenza prorogata a Lunedì 2 settembre)**

FASI – Versamento contributi  
INPS – Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale)

\*\*\*

**1) INPS: Messaggio n. 12212/2013 - Incentivi per l'assunzione di lavoratori donne - precisazioni e modulo di comunicazione on-line**

In considerazione dei recenti chiarimenti emessi con circolare n. 34/2013 da parte del Ministero del lavoro, l'INPS ha provveduto a fornire precisazioni sugli incentivi per l'assunzione di donne appartenenti a particolari categorie ai sensi della Legge n. 92/2012, rendendo nota anche la pubblicazione del modulo da utilizzare per la comunicazione on-line dell'intenzione di accedere alla fruizione del beneficio (Messaggio n. 12212/2013).

Come noto con la circolare n. 111 del 24 luglio 2013 sono state fornite le indicazioni per dare seguito all'applicazione degli incentivi all'assunzione, previsti dall'articolo 4, commi da 8 a 11, della Legge 28 giugno 2012 n. 92, in favore di coloro che assumano lavoratori appartenenti alle seguenti categorie :

- uomini o donne con almeno 50 anni di età e *"disoccupati da oltre dodici mesi"*; donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e *"prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi"*;
- donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e *"prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi"*;
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e *"prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi"*.

Per i stabilire i criteri con cui individuare le suddette situazioni è necessario far riferimento al DM del 20 marzo 2013 (lavoratori svantaggiati) ed alla circolare n. 34/2013 recentemente diffusa dal Ministero del lavoro. Alla luce di tali istruzioni, l'INPS, con il messaggio in epigrafe, si è soffermato sugli incentivi per destinati a favorire l'assunzione di donne appartenenti a particolari categorie, precisando innanzitutto che facendo riferimento alla nozione di lavoratrice *"priva di un impiego regolarmente retribuito"*, si intende la donna che, nel periodo considerato (sei o ventiquattro mesi):

- non è stata impegnata un'attività lavorativa in attuazione di un rapporto di lavoro subordinato di durata pari o superiore a sei mesi;
- né ha svolto un'attività lavorativa autonoma (compresa la collaborazione coordinata e continuativa e a progetto) dalla quale derivi un reddito pari o superiore al reddito minimo

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.  
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

personale annuale escluso da imposizione fiscale.

Dunque, la situazione di *"priva di impiego regolarmente retribuito"* prescinde dall'eventuale stato di disoccupazione che viene disciplinato dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e non richiede la previa registrazione della donna presso il centro per l'impiego. Per quanto riguarda la questione relativa al fatto secondo cui la donna *"priva di impiego regolarmente retribuito"* (così come appena definito), può essere oggetto di un rapporto agevolato, ai sensi dell'articolo 4, Legge n. 92/2012, se risiede in una delle aree ammissibili ai finanziamenti, nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, l'Istituto ha ricordato che la circolare n. 34 del Ministero del lavoro chiarisce che quella così definita deve essere un'area indicata nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata per il nostro Paese, per il periodo 2007-2013. Sempre a proposito del requisito della residenza, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione contributiva non è richiesta una durata minima della persistenza del requisito stesso in capo alla lavoratrice, purché si tratti di una residenza effettiva e non apparente. Il rapporto di lavoro può svolgersi anche al di fuori delle aree indicate. In conseguenza dei chiarimenti pubblicati con la circolare n. 34/2013 – a parziale scioglimento della riserva formulata nel paragrafo 1 della circolare INPS n. 111/2013 – i datori di lavoro interessati potranno applicare anche la riduzione contributiva prevista per le donne di qualsiasi età residenti in aree svantaggiate e *"prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi"* ovvero ovunque residenti e *"prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi"*. Rimane ancora preclusa - in attesa della pubblicazione del necessario decreto ministeriale – l'applicazione della riduzione contributiva per le donne di qualsiasi età, *"prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi"*, impiegate in un settore economico o per una professione caratterizzati da un tasso di disparità occupazionale che supera – in sfavore della donna – di almeno il 25% la disparità media occupazionale di genere.

L'INPS rende noto, inoltre, che a decorrere dal 30 luglio 2013, all'interno del Cassetto previdenziale aziende ed aziende agricole del sito [www.inps.it](http://www.inps.it), sarà disponibile il modulo "92-2012" che deve essere utilizzato da parte dei datori di lavoro per la comunicazione on-line finalizzata alla fruizione dell'incentivo. Lo stesso modulo "92-2012" deve essere utilizzato anche per le assunzioni, proroghe e trasformazione a scopo di somministrazione. Il datore di lavoro potrà eliminare una comunicazione già inviata solo nella stessa giornata in cui ha proceduto all'invio, prima dell'elaborazione da parte dei sistemi centrali. Per ogni dubbio o segnalazione i datori di lavoro, comprese le agenzie di somministrazione, potranno inviare un quesito alla Sede presso cui assolvono gli obblighi contributivi, avvalendosi della funzionalità "contatti" del Cassetto previdenziale aziende. I quesiti di interesse generale e le relative risposte saranno pubblicate come FAQ nel portale INTRANET dell'istituto e sarà creato un elenco esportabile che verrà periodicamente aggiornato.

\*\*\*

## **2) Aggiornamento periodico della normativa attualmente vigente in materia di mobilità**

Sono previsti per i datori di lavoro che assumono lavoratori iscritti nelle liste di mobilità benefici contributivi ed incentivi economici. L'applicabilità dell'agevolazione è inoltre esclusa nelle ipotesi di trasferimento, trasformazione o fusione di aziende, nelle quali si verifichi il mero passaggio di personale alla nuova impresa senza che il numero complessivo dei lavoratori occupati risulti aumentato.

### ***Assunzione a tempo indeterminato***

L'assunzione del lavoratore in mobilità che sin dall'inizio è a tempo indeterminato offre al datore di

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.  
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

lavoro i seguenti benefici contributivi ed economici:

- riduzione delle aliquote contributive a carico del datore di lavoro nella misura prevista per gli apprendisti dipendenti da aziende che occupano più di 9 dipendenti. Tale beneficio, che spetta per i 18 mesi consecutivi successivi all'assunzione, è riconosciuto anche in caso di rapporto part-time. Rimane comunque ferma, a carico del dipendente, l'aliquota contributiva prevista per la generalità dei lavoratori.
- incentivo economico, per non più di 12 mesi, pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore se fosse rimasto disoccupato. Il limite di durata massima dell'agevolazione è elevato a 24 mesi se il lavoratore ha più di 50 anni (i mesi sono 36 se il lavoratore è residente nel Mezzogiorno oppure in circoscrizioni territoriali con un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale e l'azienda opera nei suddetti territori). Il contributo può essere corrisposto soltanto per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione al lavoratore. Tale beneficio è riconosciuto solo in caso di rapporto a tempo pieno.

Lo sgravio contributivo non trova applicazione per i premi INAIL.

### ***Assunzione a tempo determinato***

Il datore di lavoro che assume a tempo determinato lavoratori in mobilità può fruire, per un massimo di 12 mesi della riduzione delle aliquote contributive a suo carico nella misura prevista per gli apprendisti dipendenti da aziende che occupano più di 9 dipendenti. Se sussiste solo il requisito soggettivo dell'iscrizione del lavoratore nelle liste di mobilità, la durata del contratto non può superare i 12 mesi (durata del contratto e dell'agevolazione pertanto coincidono); se invece l'assunzione a termine del lavoratore iscritto nelle liste di mobilità ha alla base una delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, previste dalla disciplina generale del contratto a termine, il rapporto di lavoro può avere una durata massima (originaria o attraverso proroghe successive) superiore a 12 mesi. In ogni caso, tuttavia, l'agevolazione contributiva spetterà per il periodo massimo di 12 mesi. In caso di trasformazione del contratto a termine, nel corso del suo svolgimento, in contratto a tempo indeterminato, il datore di lavoro ha diritto a:

- proroga dello sgravio per ulteriori 12 mesi (decorrenti dal periodo di paga in corso al momento della trasformazione, quindi per un massimo di 23 mesi complessivi);
- 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata riscossa dal lavoratore, per non più di 12 mesi. Tale limite è elevato a 24 mesi (36 se il lavoratore è residente nel Mezzogiorno oppure in circoscrizioni territoriali con un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale e l'azienda opera nei suddetti territori) se il lavoratore ha più di 50 anni.

Costituisce condizione necessaria per poter assumere con contratto di lavoro a termine e, di conseguenza, per poter fruire delle agevolazioni in esame, l'aver effettuato la valutazione dei rischi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Lo sgravio contributivo in esame non trova applicazione per quanto riguarda i premi che sono dovuti all'INAIL.

### ***Cumulabilità delle agevolazioni***

I benefici contributivi previsti per l'assunzione a termine e a tempo indeterminato di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità non possono essere cumulabili. Il ministero del Lavoro ha inoltre precisato che l'incumulabilità si applica anche nell'ipotesi in cui il primo contratto a termine sia stato di "breve durata" (inferiore a 12 mesi) ed il lavoratore sia poi stato riassunto a tempo indeterminato, in un momento successivo.

La legge n. 92/2012 (Legge Fornero) ha abrogato la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità a decorrere dal 1° gennaio 2017; a decorrere dalla stessa data sono, altresì, espressamente abrogate le

disposizioni che prevedono incentivi per l'assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (cfr. articolo 2, comma 71, legge n. 92/2012).

La Circolare INPS n. 137 del 12 dicembre 2012 ha fornito a riguardo le seguenti precisazioni: gli incentivi attualmente in vigore saranno applicati alle assunzioni, trasformazioni o proroghe, che dovessero essere effettuate fino al 31 dicembre 2016; ad esempio, non spetterà l'incentivo per un'assunzione intervenuta il primo gennaio 2017, anche se il lavoratore sarà stato iscritto nelle liste di mobilità il 27 dicembre 2016, ovvero anche se il lavoratore rimarrà titolare dell'indennità di mobilità per un determinato periodo oltre il 31 dicembre 2016.

Alle assunzioni, proroghe e trasformazioni, che dovessero intervenire entro il 31 dicembre 2016 spetterà l'incentivo per la durata prevista dalle disposizioni abrogate, anche se l'incentivo dovesse scadere successivamente alla suddetta data; ad esempio, se il datore di lavoro assume il 1° ottobre 2016 a tempo determinato per sei mesi un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, avrà diritto all'incentivo fino a marzo 2017; all'eventuale proroga del rapporto non potrà, però, più applicarsi l'incentivo previsto dalla disposizione abrogata. Gli incentivi per l'assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a seguito di licenziamento individuale rimangono attualmente applicabili alle assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2012, ai sensi dell'articolo 33, comma 23, legge 12 Novembre 2011, n. 183 (cosiddetta legge di stabilità 2012); l'applicazione degli incentivi per le assunzioni, trasformazioni o proroghe effettuate fino al 31 dicembre 2016 è subordinata alle eventuali proroghe legislative della disposizione citata. Successivamente la legge n. 228 del 24 dicembre 2012, la c.d. Legge di Stabilità 2013, non ha previsto la proroga della norma legata alla legge n. 236/93 e nemmeno lo stanziamento necessario a finanziare gli incentivi per l'assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, a seguito di ciò non è più possibile iscrivere nella lista di mobilità i lavoratori licenziati in forma individuale.

\*\*\*

### **3) Incentivi per l'assunzione di lavoratori che sono stati licenziati per motivi economici. Nuove modalità di accesso**

Con il Decreto direttoriale n. 390/0213 del Ministero del Lavoro sono stati precisati i termini di presentazione delle domande per accedere agli incentivi per l'assunzione di lavoratori licenziati per motivi economici. In particolare, i datori di lavoro dovranno inoltrare all'INPS un'istanza telematica entro 30 giorni dalla data di assunzione. Per i contratti stipulati prima dell'attivazione della procedura telematica, l'invio delle istanze dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di attivazione della predetta procedura. L'INPS esaminerà le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione. Le nuove modalità sono state definite con il Decreto direttoriale n. 390 del 3 giugno 2013 del Ministero del Lavoro, registrato alla corte dei Conti il 1° luglio 2013 ed in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Altra novità introdotta con il Decreto n. 390 del 3 giugno 2013 concerne il meccanismo di assegnazione dei fondi. In base alle nuove procedure, le domande saranno ammesse secondo la data di assunzione e non più secondo l'ordine cronologico di presentazione, come invece era previsto dal Decreto n. 264 del 19 aprile 2013.

#### **I soggetti beneficiari**

Hanno accesso all'incentivo i datori di lavoro privati che assumono lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo nei 12 mesi precedenti. Sono esclusi solo i datori di lavoro pubblici e quelli domestici. Rientrano invece nell'ambito applicativo dell'agevolazione gli studi professionali e le fondazioni.

#### **Le assunzioni agevolate**

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

L'incentivo verrà concesso per le assunzioni (a tempo determinato o indeterminato, anche part time o a scopo di somministrazione), effettuate nel corso 2013, di lavoratori licenziati, nei 12 mesi precedenti l'assunzione, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. Il beneficio potrà essere fruito anche nel caso di lavoratori soci di cooperative qualora, oltre al rapporto associativo, venga stipulato anche un ulteriore e distinto rapporto di lavoro di natura subordinata.

### **L'entità della agevolazione**

L'incentivo è pari a 190 euro mensili e sarà concesso per:

- 12 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato;
- 6 mesi, in caso di una assunzione a tempo determinato.

Se il contratto è part-time, il beneficio mensile è moltiplicato per il rapporto tra l'orario di lavoro previsto e l'orario normale di lavoro. Il contributo sarà riconosciuto in "de minimis" ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006.

### **Le condizioni per fruire dell'incentivo**

L'incentivo spetterà a condizione che il datore di lavoro garantisca, al lavoratore neoassunto, interventi di formazione professionale direttamente sul posto di lavoro, con la possibilità di avvalersi anche delle risorse per la formazione continua di competenza regionale.

### **La procedura di accesso all'incentivo**

Il Decreto n. 264 del 19 aprile 2013 assegna la gestione degli incentivi all'Inps, che dovrà illustrare la procedura per accedere ai benefici con apposita circolare da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dal decreto stesso (il provvedimento non è ancora in vigore in quanto manca la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).

I datori di lavoro che intendono beneficiare dell'incentivo dovranno inoltrare la relativa istanza all'Inps, esclusivamente in via telematica, indicando i dati relativi all'assunzione effettuata.

Secondo quanto stabilito dal Decreto n. 390 del 3 giugno 2013, la domanda dovrà essere presentata:

- entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto, per le assunzioni effettuate dopo la pubblicazione delle istruzioni dell'Inps;
- entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle istruzioni dell'Inps, per le assunzioni effettuate prima della pubblicazione di dette istruzioni.

### **Le modalità di fruizione degli incentivi**

L'Inps autorizzerà la fruizione del beneficio in seguito all'accertamento dell'esistenza dei requisiti richiesti per accedere all'agevolazione, effettuato sulla base delle comunicazioni obbligatorie di assunzione e cessazione, nonché mediante le dichiarazioni contributive dei datori di lavoro. Ai sensi del Decreto n. 390 del 3 giugno 2013, il beneficio sarà autorizzato secondo l'ordine cronologico di assunzione. A seguito dell'autorizzazione, il beneficio verrà erogato mediante conguaglio sulle dichiarazioni contributive.

<b>Riferimenti normativi</b>	Decreto direttoriale n. 264 del 19 aprile 2013 del Ministero del Lavoro, come modificato dal Decreto direttoriale n. 390 del 3 giugno 2013
<b>Fondi stanziati</b>	20 milioni di euro
<b>Beneficiari</b>	Datori di lavoro privati. Sono esclusi i datori di lavoro pubblici e quelli domestici
<b>Assunzioni agevolate</b>	Saranno ammesse le assunzioni (a tempo determinato o indeterminato, anche part time o a scopo di somministrazione), effettuate nel corso 2013, di lavoratori licenziati nei 12 mesi precedenti l'assunzione, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro
<b>Incentivo</b>	Il beneficio ammonta a 190 euro per la durata di 12 mesi, se l'assunzione è a tempo indeterminato, ovvero per la durata di 6 mesi, se l'assunzione è a tempo determinato. Se il contratto è part-time, il contributo mensile è moltiplicato per il rapporto tra l'orario di lavoro previsto e l'orario normale di lavoro
<b>Condizione per fruire dell'incentivo</b>	Il datore di lavoro dovrà garantire, al lavoratore neoassunto, interventi di formazione professionale direttamente sul posto di lavoro
<b>Presentazione domande</b>	La domanda dovrà essere presentata: <ul style="list-style-type: none"> <li>• entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto, per le assunzioni effettuate dopo la pubblicazione delle istruzioni dell'Inps;</li> <li>• entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle istruzioni dell'Inps, per le assunzioni effettuate prima della pubblicazione di dette istruzioni</li> </ul>
<b>Meccanismo di assegnazione fondi</b>	Il beneficio sarà autorizzato secondo l'ordine cronologico di assunzione

\*\*\*

#### **4) INPS - messaggio n. 11761 del 22 luglio 2013: agevolazioni per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato dalle liste di mobilità**

L'INPS, con il messaggio n. 11761 del 22 luglio 2013, fornisce alcune precisazioni in merito alla contribuzione applicabile al temine del periodo agevolato di 18 mesi previsto dalla legge 223/1991, in caso di rapporti di apprendistato con lavoratori assunti con contratto di apprendistato.

L'articolo 7, c. 4 del D.lgs. 167/2011 (TU dell'apprendistato), ha, infatti, previsto la possibilità di assumere in apprendistato lavoratori in mobilità, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.  
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente



professionale. In questo caso, è consentito derogare sia ai limiti anagrafici previsti in genere per l'instaurazione dei rapporti di apprendistato, sia alla normativa in materia di licenziamento, trovando applicazione, per detti lavoratori, la disciplina in materia di licenziamenti individuali di cui alla legge n. 604/1966.

Il Ministero del Lavoro aveva precisato che il ricorso a detta tipologia era possibile già all'atto di entrata in vigore del citato TU negli ambiti in cui la nuova regolamentazione fosse stata operativa e che, in caso contrario, per i lavoratori in mobilità poteva trovare applicazione la previgente disciplina, *“ferme restando le disposizioni in materia licenziamenti individuali di cui alla legge 604/1966 e il regime contributivo di cui alla legge 223/1991”*.

### **Contribuzione**

Con riferimento agli aspetti di carattere contributivo, l' art. 7, c. 4, del TU stabilisce che, per detti soggetti, opera il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, c.9, della legge n. 223/1991 e, ove spettante, l'incentivo di cui all'articolo 8, c.4, della medesima legge.

Con circolare n. 128/2012, è stato chiarito che, per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione, la contribuzione complessiva riferita a questi lavoratori è pari al 15,84% (10% + 5,84% a carico dipendente). Al termine del periodo agevolato previsto dalla norma, mentre il carico contributivo del lavoratore rimane pari al 5,84% per tutta la durata del contratto di apprendistato, la contribuzione datoriale è, invece, dovuta in misura piena. Conseguentemente, anche le forme assicurative rimangono quelle espressamente stabilite per detta tipologia dall'articolo 2, c. 2 del TU e, cioè:

- IVS;
- Cuaf;
- Malattia;
- Maternità;
- ASpI.

Riguardo alle rispettive misure, si precisa che le stesse saranno quelle ordinariamente previste in relazione al settore di classificazione (Industria – Artigianato – Agricoltura – Credito/Assicurazioni – Commercio/Terziario) e alle caratteristiche aziendali, con applicazione delle eventuali riduzioni di legge (es. Cuaf).

Inoltre, per detti lavoratori continueranno a operare le misure compensative in favore della Previdenza complementare e/o del Fondo di Tesoreria, secondo quanto stabilito dall'articolo 10 del DLgs. 252/05 e dall'articolo 8 del DL 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni. A titolo esemplificativo, per un apprendista assunto dalle liste di mobilità ex legge n. 223/1991 da parte di una impresa commerciale con Cuaf ridotta, le misure contributive successive al 18° mese di attività e fino alla scadenza del contratto di apprendistato saranno le seguenti:

<i>Assicurazioni</i>	<i>Misure %</i>	<i>Note</i>
IVS	29,65	23,81% DL + 5,84% lav.
Cuaf	0,43	
Maternità	0,24	
Malattia	2,44	
ASpI	1,61	
Totale	34,37	

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.  
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

### **Modalità operative**

Per la compilazione del flusso Uniemens l'Istituto conferma le disposizioni previste al punto 7 della circolare n. 128/2012.

In particolare, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato dalle liste di mobilità, dal 19° mese in poi, devono essere identificati nell'elemento <Qualifica1> con il codice "5" e nell'elemento <TipoContribuzione> con il codice "J5".

\*\*\*

### **5) Ministero del Lavoro – Circolare n. 31 del 18 luglio 2013: Chiarimenti relativamente alla trasmissione del registro delle verifiche periodiche delle attrezzature**

La Circolare del Ministero del Lavoro n. 31 del 18 luglio 2013 fornisce chiarimenti riguardo all'obbligo, per i Soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'Allegato VII del D. Lgs. n. 81/2008, di trasmissione trimestrale per via telematica del registro informatizzato delle verifiche periodiche effettuate, ai Soggetti titolari della funzione (ovvero l'INAIL per la prima verifica e le ASL per le successive). In particolare, la Circolare chiarisce che il suddetto registro informatizzato, previsto al punto 4.2 dell'Allegato III al D.M. 11 aprile 2011 concernente la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche [...]", deve essere trasmesso trimestralmente (15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre, e 15 gennaio) dai Soggetti abilitati attraverso il "Portale soggetti abilitati" predisposto dall'INAIL, sia per la prima che per le successive verifiche effettuate nei trimestri di riferimento.

L'INAIL provvederà a garantire a ciascuna ASL/ARPA, in relazione alle attività svolte nei rispettivi territori di competenza, l'accesso in tempo reale e comunque entro 15 giorni dalle scadenze trimestrali, a tutti i dati relative alle verifiche periodiche successive inserite in banca dati, nonché la possibilità di prelievo degli stessi dati e delle copie digitalizzate dei verbali delle verifiche. In tal modo risulterà semplificata la procedura di inserimento dati da parte di ASL/ARPA per l'invio annuale (15 febbraio) all'INAIL, in quanto riguarderà esclusivamente le verifiche periodiche effettuate direttamente dal soggetto titolare della funzione.

\*\*\*

### **6) INPS - Messaggio n. 12129 del 26 luglio 2013: sono state definite le procedure temporanee per usufruire del congedo obbligatorio per il padre lavoratore**

I lavoratori padri che intendono accedere al congedo previsto dalla Riforma Fornero devono utilizzare lo specifico modulo cartaceo predisposto dall'Istituto in attesa che siano definite le modalità telematiche di inoltro. Così l'INPS in un messaggio che spiega come operare nelle more della telematizzazione. La riforma Fornero (integrato poi da successivi interventi ministeriali e dell'Inps) ha istituito, in via sperimentale per il triennio 2013 – 2015, per il padre lavoratore dipendente, un congedo obbligatorio (un giorno) e un congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre (due giorni), da fruire entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio, con diritto a un'indennità, pari al 100% della retribuzione.

L'indennità è corrisposta direttamente dall'Istituto in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti prevedono il pagamento diretto dell'indennità di maternità, vale a dire per i lavoratori stagionali, gli operai agricoli (salva la facoltà di anticipazione dell'indennità, da parte del datore di lavoro, in favore delle operaie agricole a tempo indeterminato), i lavoratori dello spettacolo saltuari o a termine, i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, i lavoratori disoccupati o sospesi.

Premesso quanto sopra, le strutture territoriali dell'Inps e i patronati, nelle more della telematizzazione della domanda sono tenuti ad accettare le domande dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate, presentate con il modello allegato al messaggio in commento. A seguire le istruzioni per gli operatori INPS.

### ***Istruttoria e pagamento***

In attesa del rilascio della procedura di gestione, la Sede INPS che riceve la domanda per competenza effettuerà l'istruttoria manualmente verificando la sussistenza dei requisiti e calcolando la prestazione in base alle disposizioni già in uso per i pagamenti diretti di congedo di maternità riportate nella circolare 94 del 22 luglio 2009. Una volta completata l'istruttoria e accertata la presenza dei requisiti, la liquidazione della prestazione dovrà essere effettuata mediante la procedura "Pagamenti vari".

### ***Istruzioni contabili***

Gli oneri derivanti dal pagamento diretto delle prestazioni in argomento, essendo posti a carico dello Stato, devono essere rilevati nell'ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza contabile GAT – Gestione degli oneri per i trattamenti di famiglia. Ai fini della rilevazione contabile delle indennità erogate dall'Istituto per il congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore dipendente, sono stati istituiti nuovi conti.

### ***Regime fiscale della prestazione***

L'indennità in oggetto, è soggetta a tassazione corrente, ai sensi dell'articolo 11 del DPR n. 917/1986 (TUIR).

### ***Istruzioni procedurali***

Per procedere alla liquidazione delle prestazioni mediante la procedura "Pagamenti vari", gli operatori Inps dovranno eseguire le specifiche operazioni dettate dall'Istituto. Con apposito messaggio verrà data immediata comunicazione della conclusione di questa modalità provvisoria di invio della domanda relativa a queste prestazioni e dell'avvio dei canali tradizionali di trasmissione ovvero:

- WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo
- attraverso il portale dell'Istituto ([www.inps.it](http://www.inps.it) Servizi on line);
- Contact Center integrato – n. 803164;
- Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

\*\*\*

## **7) INPS messaggio n. 11762 del 22 luglio 2013: nuove funzioni del cassetto previdenziale per artigiani e commercianti.**

L'Inps, con il messaggio n.11762 diramato il 22 luglio 2013, ha reso noto di aver implementato le funzionalità del cassetto previdenziale per gli artigiani ed i commercianti con la previsione di un nuovo sistema di consultazione delle comunicazioni inviate agli utenti:

- lettere di comunicazione dei codici INPS e degli importi per i versamenti inerenti l'imposizione contributiva per l'anno 2013, i cui modelli F24 sono in ogni caso disponibili, anche informa precompilata e direttamente stampabile, con la relativa funzione "Dati del modelloF24" che è presente nello stesso Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti;
- avvisi bonari.

Le tipologie di comunicazioni consultabili verranno successivamente ulteriormente implementate e ne verrà data notizia con successivo messaggio.

## **8) INAIL - Sgravi contributivi per il settore agricolo: modalità richiesta e riapertura termini anni 2012-2013**

L'INAIL, con circolare n. 35 emanata il 23 luglio u.s., ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di applicazione della riduzione contributiva prevista per l'assicurazione dei lavoratori agricoli, in riferimento alle annualità 2008, 2009, 2010, 2011 e per le annualità 2012 e 2013. Per quanto riguarda le annualità che vanno dal 2008 al 2011 l'Istituto ha predisposto il modello di domanda semplificato "*Modulo riduzione agricoli (anni pregressi)*", disponibile nella sezione Servizi on line del sito INAIL. Il modello deve essere inviato a partire dal 22 luglio e non oltre la data del 15 ottobre 2013. anche per l'anno 2012 è possibile utilizzare il "*Modulo riduzione agricoli (anni pregressi)*"; inoltre è stato riaperto il termine per la sua presentazione che era scaduto il 31 dicembre 2012, fino al 15 ottobre 2013. Per quanto riguarda l'annualità 2013, è stata disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle domande dal 22 luglio entro e non oltre il 15 ottobre 2013: le istanze dovranno pervenire esclusivamente mediante il servizio telematico appositamente predisposto nei Servizi on line - Modulo riduzione agricoli. Restano comunque valide le domande presentate dalle aziende entro la precedente scadenza fissata al 1° luglio 2013.

\*\*\*

## **9) Tribunale di Milano – Sezione lavoro - sentenza 22 aprile 2013: senza regolare contestazione non è possibile nessun licenziamento per motivi disciplinari**

Il Tribunale di Milano, con la sentenza del 22 aprile 2013, in relazione ad un licenziamento intimato nei confronti di una lavoratrice che in seguito al trasferimento in altra sede non aveva provveduto a presentarsi al lavoro per un periodo pari ai primi 4 giorni, chiarisce che tale licenziamento può essere considerato come ontologicamente disciplinare e pertanto, in assenza della rituale procedura di contestazione, illegittimo. Inoltre il giudice chiarisce che non essendo stata contestata l'assenza la lavoratrice dovrà essere reintegrata con l'obbligo per il datore di lavoro di provvedere al pagamento delle retribuzioni globali di fatto a partire dal momento del licenziamento a quello della reintegra. Il giudice ha argomentato tale decisione sottolineando come la mancata contestazione debba essere interpretata come assenza di rilevanza del fatto riconducendo tale licenziamento nella categoria dell'insussistenza del fatto così come viene prevista dal comma 4 dell'articolo 18.

\*\*\*

## **10) INPS - Regolamento di Disciplina delle Rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa**

Con la circolare n. 108/13, l'Inps ha fornito le indicazioni contenute nel Regolamento che attualmente, a seguito delle Determinazioni n. 229 del 14 dicembre 2012 e n. 113 del 9 maggio 2013, costituisce l'unica fonte regolatrice delle disposizioni in materia di rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa, maturati dal contribuente nei confronti di tutte le Gestioni amministrative dell'Istituto e per i quali ancora non è stato formato l'Avviso di Addebito. In particolare, la nota in oggetto ricorda che per ottenere il pagamento in forma dilazionata della propria esposizione debitoria per contributi e sanzioni, è necessario presentare un'unica domanda, contenente tutti i debiti contributivi in fase amministrativa maturati nei confronti di tutte le Gestioni amministrative dell'Inps, che risultano denunciati dal contribuente e accertati alla data di presentazione dell'istanza. Al riguardo, si ricorda che la trasmissione dell'istanza può essere

effettuata dal soggetto responsabile dell'adempimento contributivo (titolare/legale rappresentante), o da specifico delegato o dall'intermediario appositamente autorizzato. Dal punto di vista operativo, l'Inps ricorda, altresì, che il contribuente, prima della presentazione della domanda, dovrà conoscere puntualmente la propria situazione debitoria, al fine di indicare correttamente l'importo del debito, sia nella complessità dello stesso da rateizzare, sia ripartito per ciascuna delle Gestioni interessate dalla regolarizzazione in forma rateale. Per l'accoglimento della domanda di rateazione, il contribuente dovrà accettare le condizioni previste dal Regolamento, unitamente all'importo del debito oggetto di regolarizzazione, nonché rinunciare a tutte le eccezioni che possano influire sull'esistenza e sull'azionabilità del credito stesso, nonché agli eventuali giudizi di opposizione in sede civile. L'accoglimento del piano di ammortamento avverrà, invece, solo per effetto del comportamento concludente posto in essere dal contribuente attraverso il pagamento, entro il termine comunicato nel piano stesso, dell'importo indicato come prima rata. Dal suddetto momento, conferma l'Istituto, potrà essere valutata la sussistenza della condizione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) del D.M. 24 ottobre 2007, ossia la regolarità contributiva dell'impresa in caso di richiesta di rateizzazione per la quale l'Istituto competente abbia espresso parere favorevole. Inoltre, con la possibilità di richiedere il pagamento in forma dilazionata anche delle somme dovute a titolo di ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori, verrebbe a decadere l'obbligo, da parte dell'Istituto, di provvedere alla denuncia all'Autorità Giudiziaria competente della notizia di reato. Come noto, il pagamento in forma rateale comporterà l'applicazione degli interessi di dilazione al tasso vigente alla data di presentazione della domanda di rateazione, fermo restando che, nell'ipotesi in cui sia accordata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la riduzione del tasso da applicare, il credito costituito dalla maggiore misura degli interessi di dilazione già versati verrà conguagliato sull'importo del debito residuo oggetto della rateazione ovvero rimborsato in caso di intervenuto pagamento della stessa. Poiché possono essere compresi nella rateazione anche gli importi relativi all'ultimo periodo contributivo, scaduto alla data di presentazione della domanda stessa, mese/trimestre/rata, in relazione alla specificità di ciascuna Gestione, il contribuente non potrà inserire nell'istanza di rateazione un'esposizione debitoria che si sia determinata nel corso di una precedente dilazione. Il requisito di correttezza contributiva, infatti, costituisce una delle condizioni essenziali per il permanere del titolo al pagamento in forma rateale. Il Regolamento, però, ha previsto, e questa è una delle novità di maggior rilievo, una mitigazione della previsione che esclude la possibilità di proporre una domanda diretta ad ottenere l'attivazione di una rateazione relativa ad un'esposizione debitoria che si sia determinata nel corso di una precedente dilazione. Il contribuente, infatti, potrà presentare alla sede competente, titolare della gestione dei crediti oggetto della rateazione principale, una domanda per accedere ad un apposito piano di "rateazione breve", oppure una domanda di nuova rateazione una volta estinta anticipatamente, con il pagamento integrale delle rate accordate e ancora dovute, la precedente rateazione. La possibilità di attivare un apposito piano di "rateazione breve", che potrà coesistere con la dilazione principale e che non potrà durare più di 6 mesi, a fronte di temporanea mancanza di liquidità, potrà essere attivata una sola volta nel corso della dilazione principale e potrà investire il debito contributivo maturato in massimo tre mesi per i datori di lavoro e committenti o un trimestre/rata per i lavoratori autonomi. In tal caso, adempiendo al versamento delle rate richieste, il contribuente manterrà il requisito della correttezza contributiva. Il mancato o parziale versamento mensile di una delle rate determinate con il piano di "rateazione breve" comporterà la revoca della rateazione principale e il venir meno del titolo al versamento delle rate ancora dovute riconducibili alla medesima "rateazione breve"; in questo caso, il credito residuo oggetto della rateazione principale e l'importo ancora dovuto dal piano di "rateazione breve"

saranno richiesti al contribuente con Avviso di Addebito e consegnati all'Agente della Riscossione per le successive attività di recupero. Per ciò che concerne l'ipotesi di ammissione del contribuente ad una nuova rateazione di un'esposizione debitoria che si sia determinata nel corso di una precedente dilazione, il Regolamento prevede che la nuova domanda possa essere accettata a condizione che vi sia stata l'integrale definizione, con il pagamento delle rate accordate e ancora dovute, delle partite debitorie inserite nella precedente rateazione. Relativamente alle competenze decisionali in tema di rateazioni dei debiti in fase amministrativa, queste sono rimesse ai Direttori provinciali dell'Istituto nel caso di rateazioni fino a 24 rate dei debiti contributivi, nel limite d'importo di euro 500.000,00, ai Direttori regionali dell'Istituto, nel caso di rateazioni fino a 24 rate dei debiti contributivi, nel limite d'importo superiore ad euro 500.000,00 e fino a euro 1.000.000,00; al Direttore Centrale Entrate nel caso di domande di rateazione nel limite di 24 rate per i crediti di importo superiore a euro 1.000.000,00. Con il successivo messaggio n. 11532/13, a cui si fa esplicito rinvio per una maggiore conoscenza, l'Inps ha fornito le prime istruzioni per la presentazione della domanda per il pagamento rateale dei contributi in fase amministrativa che i soggetti responsabili dell'adempimento contributivo (titolare/legale rappresentante), identificati con il codice fiscale, o i delegati o gli intermediari a ciò appositamente autorizzati, dovranno seguire in relazione alle Gestioni interessate dalla regolarizzazione in forma rateale.

\*\*\*

### **11) INPS - messaggio n. 12305 del 31 luglio 2013: via alle procedure di salvaguardia previste per i lavoratori "esodati" dall'articolo 1, comma 231, della legge 228/2012**

Presso l'INPS sono in fase di avvio i preparativi per la terza operazione di salvaguardia prevista dall'articolo 1, comma 231, della legge 228/2012. Con il messaggio n. 12305, del 31 luglio 2013, è stato infatti comunicato che la procedura informatica WebDom è stata aggiornata attraverso l'immissione di due innovativi prodotti riguardanti le richieste di verifica del diritto in applicazione della salvaguardia, in base alla presentazione della domanda alla direzione territoriale del lavoro o, viceversa, direttamente all'Istituto di previdenza. L'intervento annuncia l'ammissione alla pensione di ulteriori 10.130 lavoratori esodati: per essi saranno applicate le norme previgenti alla riforma Fornero (Legge 92/2012). In applicazione del decreto ministeriale 22 aprile 2013, l'ammissione al beneficio viene fatta dipendere dalla presentazione della prevista istanza da parte dei soggetti interessati a partire dal 28 maggio, ossia dal giorno della pubblicazione del Dm in Gazzetta Ufficiale, e non oltre il 25 settembre 2013. L'Istituto di previdenza, riservandosi la facoltà di diffondere un'apposita comunicazione per illustrare gli elementi più rilevanti del decreto ministeriale, offre delucidazioni in merito alle modalità di presentazione delle richieste presso la Direzione territoriale del lavoro. In questo caso, secondo quanto viene comunicato dall'Inps, i lavoratori in mobilità sono tenuti a trasmettere l'istanza alla Dtl competente territorialmente, accompagnata dall'indicazione dell'accordo tramite cui sono stati messi in mobilità, e altresì provvedendo a segnalare la data d'interruzione del proprio rapporto di lavoro. Entro un periodo di 45 giorni dalla ricezione dell'istanza inoltrata dal soggetto interessato, ovviamente corredata da tutta la documentazione necessaria, la Direzione territoriale del lavoro ha il compito di inviare la domanda direttamente all'INPS. In questa precisa categoria sono ricompresi tutti quei soggetti che sono cessati dal lavoro entro il 30 settembre 2012 e sono stati collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non, sottoscritti entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili alla pensione entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, o durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 13

dicembre 2014. I lavoratori che sono cessati, ossia quelli che hanno risolto il proprio rapporto lavorativo entro la data del 30 giugno 2012, sulla base di accordi individuali firmati anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del Codice di procedura civile o in applicazione di accordi collettivi d'incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni nazionali che a livello comparativo sono le più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, sono tenuti a presentare la propria domanda corredata dall'accordo che ha originato la cessazione del rapporto di lavoro alla Dtl dove sono stati sottoscritti gli accordi per le cessazioni "individuali" e, negli altri casi, alla Direzione competente in riferimento alla località di residenza del lavoratore. Chi appartiene, invece, alle altre due categorie di lavoratori deve presentare richiesta direttamente all'INPS. In questo caso si parla delle persone che sono state autorizzate ai versamenti volontari entro il 4 dicembre 2011 e di quelle che sono state collocate in mobilità ordinaria alla medesima data. Gli assicurati potranno visionare le proprie domande attraverso l'apposita opzione "richieste presentate" direttamente sul sito internet, sotto il menù "prestazioni" del "fascicolo previdenziale del cittadino". I patronati, invece, potranno essere consultabili nella sezione dedicata presso il menù "fascicolo".

\*\*\*

### **12) Suprema Corte di Cassazione – Sentenza n.18267 del 30 luglio 2013: all'operaio esposto a fibre di amianto in assenza di nesso di causalità non spetta il risarcimento**

In questo senso ha ritenuto di doversi esprimere la sezione lavoro della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 18267 del 30 luglio 2013, con la quale è stato respinto il ricorso avanzato da parte di un lavoratore dipendente affetto da neoplasia maligna al polmone in conseguenza del quale il ricorrente aveva anche subito l'asportazione chirurgica dell'organo. Dall'indagine esperita dalla Corte risultava che l'esposizione alle fibre di asbesto fosse stata, per la durata temporale in cui era intervenuta, non idonea a rappresentare il fattore causale della neoplasia, e comunque inferiore ai valori-soglia statisticamente ritenuti rilevanti. Nulla da fare quindi per il lavoratore, che aveva anche ecepito il riconoscimento da parte dell'INAIL della malattia professionale, con attribuzione della relativa rendita, riguardante però la sola menomazione della capacità lavorativa. I giudici hanno inoltre dato importanza alla circostanza che il dipendente avesse sempre mantenuto un comportamento da accanito fumatore e che nel suo albero genealogico fosse stata riscontrata la presenza di numerosi casi di portatore di tumore, e che, quindi, presentasse una situazione di "familiarità" con la patologia. Decisiva per il pronunciamento della Corte è stata anche la CTU che ha attestato come l'esposizione fosse stata inferiore al valore limite, e comunque insufficiente a cagionare una neoplasia del tipo di quella occorsa al lavoratore. È stata esclusa, quindi, la "*elevata probabilità scientifica*" fra presunto fattore causale e danno effettivamente verificatosi, i giudici hanno ritenuto di negare il risarcimento ex articolo 2087 del codice civile, norma che impone al datore di adottare tutte le misure idonee per tutelare i lavoratori.

\*\*\*

### **13) Suprema Corte di Cassazione – Sentenza n. 18168 del 26 luglio 2013: è obbligatorio risarcire il lavoratore per le ferie non godute**

Secondo quanto è stato stabilito dai giudici della Suprema Corte di Cassazione, anche se il contratto collettivo di categoria esclude la monetizzazione, il lavoratore deve essere risarcito delle ferie che non ha avuto modo di godere. A prevalere, secondo quanto affermano i giudici della Cassazione, con la sentenza n. 18168 del 26 luglio 2013, sono i principi stabiliti in materia dall'UE, secondo cui



le ferie sono irrinunciabili e rappresentano il riposo cui ha diritto il lavoratore, vale a dire il mezzo attraverso il quale è possibile il recupero delle energie psicofisiche, ma anche la possibilità di dedicarsi di più a relazioni familiari e sociali, l'opportunità di svolgere attività sportive o ricreative, o di viaggiare. Il rilievo secondo cui il contratto collettivo applicabile al dipendente esclude che siano monetizzabili le ferie non godute non è importante ai fini della risoluzione della controversia, dal momento che lo stesso deve essere reinterpretato alla luce dei principi derivanti dalle statuizioni europee. Anche nel caso in cui il contratto collettivo di categoria escluda la possibilità della monetizzazione.

\*\*\*

#### **14) Agenzia entrate - provvedimento n. 92558/2013: modalità di consultazione del "cassetto fiscale delegato"**

L'Agenzia delle Entrate, al fine di conseguire una semplificazione dei rapporti con i contribuenti e gli intermediari, fornisce le modalità di adesione e le condizioni di utilizzo del servizio denominato "*Cassetto fiscale delegato*" da parte degli intermediari (Agenzia entrate - provvedimento n. 92558/2013). Il Cassetto fiscale delegato è il servizio attraverso il quale l'intermediario incaricato alla trasmissione delle dichiarazioni, può consultare le informazioni contenute nel cassetto fiscale dei contribuenti per cui prestano assistenza. Per accedere a tale servizio, gli intermediari devono sottoscrivere il regolamento nel quale sono riportate le condizioni di utilizzo del servizio stesso e trasmetterlo per via telematica tramite il servizio Entratel. La richiesta di adesione al servizio si intende perfezionata all'atto dell'emissione dell'attestazione di accettazione da parte dell'Agenzia, fornita all'intermediario attraverso il medesimo servizio Entratel. Nella attestazione di accettazione di adesione, l'agenzia delle entrate comunica all'intermediario la regola con la quale calcolare il codice necessario per accedere al Cassetto Fiscale. L'intermediario che ha aderito al regolamento ed ha ottenuto il codice segreto, può consultare le informazioni relative alla posizione fiscale dei contribuenti cui presta consulenza, mediante delega da parte dei contribuenti stessi. Il soggetto delegante può conferire la delega:

- comunicando online all'Agenzia i dati della delega;
- compilando lo schema di delega e consegnandolo a qualsiasi ufficio territoriale dell'agenzia delle entrate;
- compilando lo schema di delega e consegnandolo all'intermediario che provvederà a richiederne l'attivazione attraverso il servizio Entratel.

In ogni caso, le deleghe conferite hanno una validità di quattro anni, sono rinnovabili alla scadenza e sono revocabili in qualsiasi momento, sia da parte dell'intermediario che del soggetto delegante. L'agenzia mette a disposizione i dati presenti nel sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria e non assume responsabilità per danni causati da variazioni che potranno successivamente intervenire nonché per eventuali interruzioni del servizio. Pertanto, l'intermediario nel consultare le informazioni fiscali dei contribuenti deve impegnarsi ad osservare le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dagli articoli 33 e seguenti e nell'allegato B del D.Lgs. n. 196/2003. La violazione dei divieti e degli impegni indicati nel Regolamento comporta la revoca dell'autorizzazione alla consultazione. Le modalità di utilizzo del servizio di consultazione del "*Cassetto fiscale delegato*" sono rese operative entro il 31 ottobre 2013. Durante il periodo transitorio:

- gli intermediari che abbiano aderito al servizio secondo le previgenti condizioni possono utilizzarlo senza soluzione di continuità aderendo alle nuove condizioni entro il 31 ottobre

2014

- le adesioni al servizio secondo le previgenti condizioni non sono tacitamente rinnovabili;
- le deleghe attive conservano la loro validità fino alla scadenza.

\*\*\*

### **15) Comunicato INAIL del 10 luglio 2013 - Denuncia di infortunio/malattia professionale tramite PEC**

Si provvede a fornire, nell'allegato in calce, il comunicato con cui l'INAIL è intervenuta per rendere noto che, nell'ambito degli adempimenti connessi all'invio delle denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale in modalità telematica ed al fine di ovviare ai prevedibili disagi previsti durante il mese di agosto, e solo per tale periodo, per i datori di lavoro che si avvalgono esclusivamente di intermediari professionali per la presentazione delle suddette denunce, tale obbligo potrà essere assolto anche attraverso l'utilizzo della PEC.

\*\*\*

### **16) Suprema Corte di Cassazione – Sentenza n.18443 del 19 giugno 2013 condanna l'azienda per violazione della privacy nell'indagine per infrazioni disciplinari**

Secondo la Suprema Corte di Cassazione è legittimo il provvedimento del Garante della privacy che vieti ad una azienda il trattamento di dati personali, concernenti le modalità di accesso a internet e le relative tracce di navigazione, tratti dal computer di un proprio dipendente, nell'ambito di una procedura disciplinare il cui fine è l'irrogazione del provvedimento disciplinare di licenziamento. Per la Suprema Corte, infatti, dall'analisi della "navigazione" compiuta dal dipendente su macchine messe a disposizione dall'Azienda, si finivano per evincere dati qualificabili come "sensibili" e cioè relativi a convinzioni religiose e politiche nonché alle tendenze sessuali del dipendente. Dati, fra l'altro, del tutto estranei in relazione alle finalità perseguite dall'azienda, alla quale sarebbe bastato dimostrare la connessione ad internet nei tempi di lavoro. Questa è la valutazione della Corte di Cassazione, espressa con la sentenza n. 18443/2013, che ha respinto il ricorso della società contro il provvedimento inibitorio emanato da parte del Garante. La Suprema Corte ha ritenuto che correttamente il tribunale di merito ha considerato che *"il trattamento dei dati sensibili era avvenuto in modo eccedente rispetto alla finalità del medesimo. In particolare, sempre con accertamento in fatto incensurabile in questa sede, il tribunale ha condiviso le argomentazioni del Garante secondo cui la ricorrente avrebbe potuto dimostrare l'illiceità del comportamento del dipendente, in rapporto al corretto uso degli strumenti affidati sul luogo di lavoro, limitandosi a provare in altro modo l'esistenza di accessi indebiti alla rete e i relativi tempi di collegamento"*. *"Essa – prosegue la sentenza -, per contro, ha operato un trattamento diffuso di numerose altre informazioni indicative anche degli specifici 'contenuti' degli accessi dei singoli siti web visitati nel corso delle varie navigazioni, operando – in modo peraltro non trasparente – un trattamento di dati eccedente rispetto alle finalità perseguite, tenuto conto che, sebbene i dati personali siano stati raccolti nell'ambito di controlli informatici volti a verificare l'esistenza di un comportamento illecito, le informazioni di natura sensibile possono essere trattate dal datore di lavoro senza il consenso quando il trattamento necessario per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria sia "indispensabile" e tale indispensabilità, non ricorre nel caso di specie"*.

**17) Ministero del Lavoro: Circolare n. 10478 del 10 giugno 2013: parametri oggettivi per la valutazione della caratteristica di “occasionalità” della prestazione di lavoro familiare nei settori dell’artigianato, dell’agricoltura e del commercio**

La circolare n. 10478 del Ministero del Lavoro del 10 giugno 2013, che ci apprestiamo a commentare rapidamente, ha introdotto dei veri e propri parametri oggettivi, che costituiscono il discrimine tra occasionalità e abitualità della prestazione, per le collaborazioni familiari nei settori dell’artigianato, dell’agricoltura e del commercio. Nell’indicare le direttive che il personale ispettivo dovrà seguire in fase di accertamento, il ministero stabilisce il principio che, in questi ambiti, se ricorrono determinati requisiti, i familiari dell’imprenditore possono prestare la propria collaborazione, senza che per questo ricorra l’obbligo ad iscriversi nella relativa gestione previdenziale INPS.

In primo luogo il ministero chiarisce che i familiari non hanno obbligo contributivo se la loro prestazione lavorativa non è abituale, ossia se ha un carattere soltanto occasionale. In particolare, sono state individuate due distinte fattispecie per le quali si assume che l’attività dei familiari possa essere definita occasionale: sono i casi del lavoro prestato dal pensionato in favore del familiare imprenditore e quello del familiare che sia già occupato a tempo pieno in un’altra azienda e che, sempre occasionalmente, fornisca il proprio aiuto nella gestione dell’impresa. L’attività del pensionato – nota il ministero – è solitamente caratterizzata dalla scarsa tendenza a impegnarsi in una attività abituale. Il personale ispettivo dovrà considerare così le prestazioni rese dai pensionati, parenti o affini dell’imprenditore, come collaborazioni occasionali (purché di tipo gratuito), tali dunque da non richiedere né l’iscrizione nella gestione assicurativa di competenza, né da ricondurre alla subordinazione. Anche la prestazione del familiare già occupato a tempo pieno in un’altra azienda, al quale manca presumibilmente il tempo materiale per impegnarsi sistematicamente in un’altra attività lavorativa, andrà considerata allo stesso modo. Queste prestazioni devono comunque essere effettuate a carattere gratuito, in linea con lo spirito di solidarietà che lega tra loro i familiari. La regola generale, poi – al di là delle ipotesi relative al pensionato o del lavoratore full-time sopra descritte – è che la presunzione di occasionalità si verifica, nel settore artigiano, commerciale e agricolo, se i compiti svolti dal familiare non sono stabili né sistematici, e rispettano il limite quantitativo di apporto lavorativo di 90 giorni per anno solare, intesi come frazionabili in 720 ore (questo parametro quantitativo è desunto dall’articolo 21, comma 6 del Dl n. 269/2003, che si riferisce al settore dell’artigianato, ma che secondo il ministero del Lavoro può essere applicato anche al commercio e all’agricoltura, «in ragione dei comuni aspetti di carattere previdenziale»). Inoltre, non è necessario che l’imprenditore sia assente: la collaborazione occasionale resta valida sia per affiancarlo, sia per sostituirlo. Per disconoscere questa caratterizzazione, il personale ispettivo dovrà provare il superamento del limite temporale, con l’acquisizione di documenti o testimonianze. È opportuno, infine, ricordare i risvolti legati agli obblighi assicurativi dei coadiuvanti familiari dei soci di società artigiane e non artigiane: su questo punto, l’INAIL era intervenuto con la nota n. 2653/2012, chiarendo – in linea con l’INPS – che questi soggetti devono essere assicurati se svolgono la propria attività con continuità e a titolo oneroso, sempre che sussistano le condizioni di assicurabilità previste dal Dpr n. 1124/1965.

**18) INPS: circolare n. 78 del 14 maggio 2013 - Ministero del Lavoro: lettera circolare n. 10478 del 10 giugno 2013 - Sono l'abitudine o l'occasionalità della prestazione lavorativa a determinare o a escludere l'obbligo di iscrizione alle gestioni previdenziali INPS, per i soci amministratori di S.r.l. e per i collaboratori familiari delle imprese dell'artigianato, dell'agricoltura e del commercio.**

Sono l'abitudine o l'occasionalità della prestazione lavorativa a determinare o a escludere l'obbligo di iscrizione alle gestioni previdenziali Inps, per i soci amministratori di S.r.l. e per i collaboratori familiari delle imprese dell'artigianato, dell'agricoltura e del commercio. Su queste due categorie si concentrano infatti i chiarimenti recentemente forniti dall'Inps (con la circolare n. 78/2013) e dal ministero del Lavoro (con la lettera circolare n. 10478 del 10 giugno).

Da un lato, il ministero dà un'interpretazione "a maglie larghe", stabilendo che – al ricorrere di determinati requisiti – i familiari dell'imprenditore possono prestare la propria collaborazione gratuita senza essere obbligati a iscriversi nella relativa gestione previdenziale Inps. Dall'altro, l'Istituto, sul carattere di abitudine e prevalenza del lavoro dei soci di S.r.l., conferma la sua linea tradizionale, ribadita da una norma di legge di interpretazione autentica (nel Dl n. 78/2010).

I soci amministratori di S.r.l. Siamo nell'area delle piccole imprese commerciali, artigiane o agricole: accertare che il lavoro del socio sia abituale è condizione decisiva ai fini della iscrizione nella corrispondente gestione previdenziale. Il tema è stato introdotto con la legge n. 662/1996, ed è stato sempre oggetto di interpretazioni contrastanti. Il contenuto della circolare INPS n. 78/2013 è rilevante ai fini pratici per l'impatto sull'attività ispettiva e sul modo di istruire i ricorsi amministrativi. In virtù dell'interpretazione dell'articolo 12, comma 11, del Dl n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, diventa pacifico che il criterio di attività prevalente si applica unicamente alla contemporanea prestazione di più attività tra quelle di commerciante, artigiano o coltivatore diretto. L'esempio classico è quello del fornaio che, come artigiano prepara il pane e come commerciante lo vende. Il socio deve essere iscritto alla gestione artigiani o commercianti a seconda di quale sia la sua attività prevalente. Quindi, il socio lavoratore di S.r.l. che sia anche amministratore (e percepisca compensi, per questo) deve iscriversi a due gestioni: alla gestione separata come amministratore e a una delle tre gestioni imprenditoriali come socio lavoratore. Per quanto riguarda l'abitudine della prestazione, che è la "bussola" da seguire per questa ultima iscrizione, la circolare dell'Inps offre numerosi spunti:

- il lavoro del socio, del quale bisogna valutare il carattere abituale, per l'eventuale obbligo di iscrizione, può consistere tanto in una attività di organizzazione e direzione dell'impresa, quanto in una attività esecutiva. Anche la Cassazione (sentenza n. 5360/2012), ai fini dell'obbligo verso l'Inps, sottolinea che l'amministratore deve iscriversi in qualità di socio quando la partecipazione personale al lavoro aziendale non è soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale. Inoltre, il fatto che non ci siano dipendenti o collaboratori è una circostanza da valutare con attenzione: la sentenza n. 11685/2012 della Cassazione afferma infatti che la partecipazione del socio che aveva fatto domanda di iscrizione alla gestione previdenziale è provata per il solo fatto che c'era un solo altro socio e nessun dipendente o collaboratore;
- il carattere abituale non si identifica con la durata più o meno lunga della prestazione, anche se la durata resta un indizio rilevante: la vendita di merce online è ad esempio un'attività di breve durata, ma va considerata abituale, perché è sistematica e reiterata. La circolare dell'Inps precisa esplicitamente che «può ritenersi abituale un'attività effettuata per poche ore al giorno e non tutti i giorni». La sentenza n. 13580/2013 della Cassazione afferma che è necessario, ai fini della sottoposizione agli obblighi previdenziali, che l'attività svolta

nell'azienda familiare sia continua e non occasionale ma regolare e costante, anche se non necessariamente a tempo pieno e sia mirata all'accrescimento della produttività e degli utili dell'impresa stessa;

- l'abitudine può essere implicita nel fatto che il socio, essendo un imprenditore, debba avvalersi di una attività abituale, sistematica e continua anche per il compimento di un solo affare (risoluzione n. 126/2011 dell'agenzia delle Entrate);
- sull'aspetto sanzionatorio, l'Inps ha trovato nella complessa materia della contribuzione del socio amministratore di S.r.l. una oggettiva incertezza interpretativa. Pertanto, la circolare dispone che, su richiesta degli operatori, gli interessi da applicare come sanzioni civili siano ridotti fino alla misura dei soli interessi legali (articolo 116, comma 15, lettera a della legge n. 388/2000).

I collaboratori familiari. Nelle piccole imprese del commercio, artigiane o agricole, sarà più semplice, d'ora in poi, che i familiari dell'imprenditore prestino la propria collaborazione senza essere obbligati a iscriversi nella relativa gestione previdenziale Inps: è il messaggio più eclatante della circolare n. 10478 del ministero del Lavoro, che fornisce indicazioni operative al personale ispettivo.

Premesso che i familiari non hanno obbligo contributivo se la loro prestazione lavorativa non è abituale, ma solo occasionale, e poiché l'occasionalità è da accertare caso per caso, il ministero stabilisce delle presunzioni operative di occasionalità, per i casi in cui il collaboratore familiare sia pensionato, già occupato a tempo pieno in altra azienda, o impiegato nella prestazione per non più di 720 ore nell'anno.

\*\*\*

### **19) CCNL settori produttivi Chimica -gomma-plastica CONFAPI: ipotesi di accordo 25 luglio 2013 per il rinnovo del contratto**

Firmata il giorno 25/7/2013, tra UNIONCHIMICA-CONFAPI e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILTEC-UIL, l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti della piccola e media industria dei settori: chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro. L'intesa che decorre dall'1/1/2013 e scadrà il 31/12/2015, sarà sottoposta alle consultazioni dei lavoratori che si terranno nei luoghi di lavoro.

#### ***Trattamento economico***

Il rinnovo prevede un incremento economico ai livelli D settori Chimico e Plastica e gomma livello V di 121,00 nel triennio con quattro tranches di erogazione con la seguente modalità (la prima rata sarà erogata dal 1/9/2013):

- 1/1/2013: euro 33,00
- 1/1/2014: euro 32,00
- 1/1/2015: euro 29,00
- 1/6/2015: euro 27,00

Di seguito si riportano gli aumenti retributivi riparametrati per i vari livelli da corrispondere alla date indicate dall'ipotesi di accordo per i diversi settori contrattuali:

### CHIMICA - CONCIA E SETTORI ACCORPATI

<b>Livelli</b>	<b>Aumenti 1/1/2013</b>	<b>Aumenti 1/1/2014</b>	<b>Aumenti 1/1/2015</b>	<b>Aumenti 1/6/2015</b>	<b>Parametri</b>
A	22,76	22,07	20,00	18,62	100,00
B	25,03	24,28	22,00	20,48	110,00
C	28,45	27,59	25,00	23,28	125,00
D	33,00	32,00	29,00	27,00	145,00
E	36,87	35,75	32,40	30,17	162,00
F	40,28	39,06	35,40	32,96	177,00
G	44,83	43,48	39,40	36,68	197,00
H	49,61	48,11	43,60	40,59	218,00

### PLASTICA E GOMMA

<b>Livelli</b>	<b>Aumenti 1/1/2013</b>	<b>Aumenti 1/1/2014</b>	<b>Aumenti 1/1/2015</b>	<b>Aumenti 1/6/2015</b>	<b>Parametri</b>
I	24,09	23,36	21,17	19,71	100,00
II	27,22	26,39	23,92	22,27	113,00
III	28,18	27,33	24,77	23,06	117,00
IV	30,35	29,43	26,67	24,83	126,00
V	33,00	32,00	29,00	27,00	137,00
VI	36,36	35,26	31,95	29,75	150,95
VII	41,96	40,69	36,87	34,33	174,19
VIII	48,05	46,60	42,23	39,32	199,49
Q	49,10	47,61	43,15	40,17	203,85

### ABRASIVI

<b>Livelli</b>	<b>Aumenti 1/1/2013</b>	<b>Aumenti 1/1/2014</b>	<b>Aumenti 1/1/2015</b>	<b>Aumenti 1/6/2015</b>	<b>Parametri</b>
A1	50,15	46,91	45,29	43,68	220,00
B1	39,89	37,32	36,03	34,74	175,00
B2	36,47	34,12	32,94	31,76	160,00
C1	34,19	31,99	30,88	29,78	150,00
C2	33,05	30,92	29,85	28,79	145,00
C3	31,91	29,85	28,82	27,79	140,00
D1	31,00	29,00	28,00	27,00	136,00
D2	28,04	26,23	25,32	24,42	123,00
D3	26,90	25,16	24,29	23,43	118,00
E1	26,67	24,95	24,09	23,23	117,00
E2	23,71	22,18	21,41	20,65	104,00
E3	23,02	21,54	20,79	20,05	101,00
F	22,79	21,32	20,59	19,85	100,00

**CERAMICA**

<b>Livelli</b>	<b>Aumenti 1/1/2013</b>	<b>Aumenti 1/1/2014</b>	<b>Aumenti 1/1/2015</b>	<b>Aumenti 1/6/2015</b>	<b>Parametri</b>
A1	47,36	44,31	42,78	41,25	220,00
B1	37,67	35,24	34,03	32,81	175,00
B2	35,31	33,03	31,89	30,75	164,00
C1	33,80	31,62	30,53	29,44	157,00
C2	32,72	30,61	29,56	28,50	152,00
C3	31,86	29,81	28,78	27,75	148,00
D1	31,00	29,00	28,00	27,00	144,00
D2	27,99	26,18	25,28	24,38	130,00
D3	26,69	24,97	24,11	23,25	124,00
E1	26,05	24,37	23,53	22,69	121,00
E2	23,25	21,75	21,00	20,25	108,00
E3	22,17	20,74	20,03	19,31	103,00
F	21,53	20,14	19,44	18,75	100,00

**VETRO SETTORE MECCANIZZATO (PRIME LAVORAZIONI)**

<b>Livelli</b>	<b>Aumenti 1/1/2013</b>	<b>Aumenti 1/1/2014</b>	<b>Aumenti 1/1/2015</b>	<b>Aumenti 1/6/2015</b>	<b>Parametri</b>
F	23,13	21,64	20,90	20,15	100,00
E1	25,91	24,24	23,40	22,57	112,00
E2	28,92	27,05	26,12	25,19	125,00
E3	29,61	27,70	26,75	25,79	128,00
D1	31,00	29,00	28,00	27,00	134,00
D2	34,01	31,81	30,72	29,62	147,00
D3	35,16	32,90	31,76	30,63	152,00
C1	36,32	33,98	32,81	31,63	157,00
C2	37,25	34,84	33,64	32,44	161,00
B1	41,41	38,74	37,40	36,07	179,00
B2	42,57	39,82	38,45	37,07	184,00
A1	46,50	43,50	42,00	40,50	201,00
A2	47,89	44,80	43,25	41,71	207,00

## VETRO SETTORE TRASFORMAZIONE (SECONDE LAVORAZIONI)

Livelli	Aumenti 1/1/2013	Aumenti 1/1/2014	Aumenti 1/1/2015	Aumenti 1/6/2015	Parametri
1	23,13	21,64	20,90	20,15	100,00
2	25,91	24,24	23,40	22,57	112,00
3	28,92	27,05	26,12	25,19	125,00
4	31,00	29,00	28,00	27,00	134,00
5	34,01	31,81	30,72	29,62	147,00
5.A	35,16	32,90	31,76	30,63	152,00
6	36,32	33,98	32,81	31,63	157,00
6.A	37,25	34,84	33,64	32,44	161,00
7	41,41	38,74	37,40	36,07	179,00
8	46,50	43,50	42,00	40,50	201,00
8.A	47,89	44,80	43,25	41,71	204,00

## VETRO SETTORE SOFFIO A MANO E SEMIAUTOMATICHE

Livelli	Aumenti 1/1/2013	Aumenti 1/1/2014	Aumenti 1/1/2015	Aumenti 1/6/2015	Parametri
1	22,96	21,48	20,74	20,00	100,00
2	24,80	23,20	22,40	21,60	108,00
3	26,64	24,92	24,06	23,20	116,00
4	28,47	26,64	25,72	24,80	124,00
5	31,00	29,00	28,00	27,00	135,00
6	33,99	31,79	30,70	29,60	148,00
7	36,05	33,73	32,56	31,40	157,00
8	41,10	38,45	37,13	35,80	179,00
8.A	41,56	38,88	37,54	36,20	181,00
9	46,16	43,18	41,69	40,20	201,00
9.A	47,53	44,47	42,93	41,40	207,00

### ***Previdenza complementare***

Le parti hanno previsto un incremento a carico delle aziende, del contributo previsto per Fondapi dello 0,10% a far data dal 1° gennaio 2014 e di un ulteriore 0,10% a far data dal 1° gennaio 2015.

\*\*\*

### **20) F24 – Differiti al 20 agosto 2013 i termini per gli adempimenti fiscali ed i versamenti unitari**

Gli adempimenti fiscali e i versamenti unitari da effettuare tramite modello F24, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione. Il differimento riguarda i versamenti delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali nonché i relativi pagamenti rateali. A tal proposito, l'Inps precisa che: il differimento comprende i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/associanti e dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrative

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.  
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente



dall'Istituto;

- il termine di trasmissione della denuncia contributiva (flusso Uniemens) rimane confermato all'ultimo giorno del mese;
- per le aziende autorizzate al differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive, i giorni di differimento decorrono dal 16 agosto mentre gli interessi di differimento dal 20 agosto.

\*\*\*

## **21) METALMECCANICA-CONFAPI: l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL è stata firmata solo dalla FIOM-CGIL e la UILM-UIL**

È stata firmata il giorno 29 luglio 2013, tra la UNIONMECCANICA CONFAPI e la FIOM-CGIL e la UILM UIL, l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica ed alla installazione di impianti, con decorrenza dal 1° giugno 2013 al 31 ottobre 2016. La validità dell'intesa è espressamente subordinata al voto certificato, tramite referendum, dei lavoratori interessati.

### ***Incrementi dei minimi per livello***

L'intesa prevede un aumento retributivo totale di 131,00 euro al 5° livello e da riparametrare per gli altri, che saranno così ripartiti:

- 35,00 euro dal 1° giugno 2013
- 45,00 euro dal 1° giugno 2014
- 51,00 euro dal 1° giugno 2015.

La tabella degli aumenti retributivi riparametrati è la seguente:

<b>Categoria</b>	<b>Dal 1/6/2013</b>	<b>Dal 1/6/2014</b>	<b>Dal 1/6/2015</b>
1.a	21,88	28,13	31,88
2.a	25,59	32,91	37,29
3.a	30,19	38,81	43,99
4.a	31,94	41,06	46,54
5.a	35,00	45,00	51,00
6.a	38,72	49,78	56,42
7.a	41,56	53,44	60,53
8.a	45,94	59,06	66,94
9.a	53,81	69,19	78,41

Al costo contrattuale in tabella si deve sommare un importo di 5,00 euro mensili a carico azienda per ogni dipendente in virtù de diritto alle prestazioni della Bilateralità. A decorrere dalla data di sottoscrizione della presente intesa nei minimi tabellari sarà conglobato l'importo dell'EDR di cui all'Accordo Interconfederale del 31 luglio 1992 e sempre dalla stessa data sarà elevato a 485,00 euro l'Elemento Perequativo. Gli incrementi afferenti le retribuzioni relative ai mesi di giugno, luglio e agosto 2013 verranno erogati in unica soluzione unitamente alle competenze del mese di settembre 2013.

### ***Trasferta***

Dal 1° gennaio 2014 le misure per l'indennità di trasferta sono le seguenti:

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.  
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Misura dell'indennità	Dal 1/1/2014
Trasferta intera	42,80
Quota per il pasto meridiano o serale	11,72
Quota per il pernottamento	19,36

### ***Apprendistato Professionalizzante***

L'apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 167/2011, recepito dall'Accordo Interconfederale in materia del 20/4/2012, e al conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali. Possono essere assunti con contratto di apprendistato giovani di età non inferiore ai diciotto anni, salvo le deroghe consentite dalla legge, e non superiore ai ventinove. Le qualifiche conseguibili sono quelle previste nelle categorie dalla 3.a alla 7.a, con riferimento, per quest'ultima, ai lavoratori che svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.

### ***Durata del contratto***

La durata minima del contratto è di 6 mesi; la durata massima del contratto è pari a 36 mesi. Per i lavoratori in possesso di titolo di studio (diploma di istruzione secondaria superiore o terziaria) inerente alla professionalità da conseguire tale durata sarà ridotta di 6 mesi. Saranno assunti lavoratori con inquadramento finale in 7.a, 8.a e 9.a categoria solo se in possesso di laurea inerente. Le figure professionali per le quali è prevista la mobilità in 3.a, così come stabilito dall'articolo 11 lettera C) punto II e punto III (linee a catena), al termine del periodo di apprendistato saranno inquadrate in 3.a categoria; per le sole figure professionali addette a produzioni in serie svolte su linee di montaggio semplice quando le mansioni siano caratterizzate da attività brevi, semplici e ripetitive e comunque non ricomprensibili nella declaratoria della 3.a categoria La durata massima sarà pari a 24 mesi.

### ***Inquadramento e retribuzione***

Il livello di inquadramento di ingresso del lavoratore sarà inferiore di due livelli rispetto a quello di destinazione. La retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrattuale prevista per il livello iniziale di inquadramento nel primo periodo. Nel secondo periodo, l'inquadramento sarà inferiore di un livello rispetto a quello di destinazione e la retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrattuale prevista per tale livello. Nel terzo periodo, fermo restando l'inquadramento come disciplinato al precedente comma, la retribuzione sarà corrispondente a quella prevista per il livello di destinazione. La durata dei singoli periodi è quella prevista dalla tabella di seguito riportata fatte salve diverse intese fra le Parti contraenti. La retribuzione oraria viene determinata sulla base del divisore 173.

Mesi	Mesi	Mesi	Mesi
36	12	12	12
30	10	10	10
24	8	8	8

La durata del contratto di apprendistato è determinata nelle seguenti misure massime in relazioni alle qualifiche da conseguire:

- 36 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in 5.a e 6.a categoria

- 30 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in 4.a e 9.a categoria
- 24 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in 3.a, 7.a e 8.a categoria.

### ***Ore di formazione***

La formazione professionalizzante sarà non inferiore a 80 ore medie annue comprensive della formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, e potrà essere svolta anche on the job e in affiancamento. La formazione professionalizzante sarà integrata, laddove esistente, dall'offerta formativa pubblica, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011. La formazione effettuata e la qualifica professionale ai fini contrattuali, eventualmente acquisita, saranno registrate nel libretto formativo del cittadino. In attesa della piena operatività del libretto formativo del cittadino, le Parti del contratto individuale provvedono all'attestazione dell'attività formativa utilizzando il modello standard definito nel CCNL da depositarsi presso l'ENFEA ai fini dell'aggiornamento del libretto formativo del cittadino.

\*\*\*

## **22) INPS: Modalità di presentazione della domanda e atto di impegno per il pagamento rateale dei contributi in fase amministrativa relativi alle Gestioni Private, Gestioni Dipendenti Pubblici e Gestioni Lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico. Circolare n. 108 del 12 luglio 2013.**

Ritornando sulle problematiche relative alle domande presentate ai fini del pagamento rateale dei contributi previdenziali in fase amministrativa ricordiamo che con la circolare n. 108 del 12 luglio 2013 l'Istituto ha previsto che il pagamento in forma rateale deve comprendere l'intera esposizione debitoria del richiedente relativa ai debiti in fase amministrativa, per contributi e sanzioni, maturati nei confronti di tutte le Gestioni Private, Dipendenti Pubblici e Lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico.

Per Gestioni private s'intendono: datori di lavoro con dipendenti; lavoratori autonomi artigiani e commercianti, committenti co.co.co. o co.co.pro., professionisti iscritti nella gestione separata; datori di lavoro agricolo con dipendenti e lavoratori autonomi agricoli.

Il contribuente ha, pertanto, l'obbligo di presentare una domanda di rateazione unica per tutte le Gestioni amministrate dall'Inps.

Nelle more della pubblicazione del modello integrato di domanda, l'Istituto, con il messaggio n. 11532 del 17 luglio 2013, fornisce le prime istruzioni per la presentazione della *“Domanda e atto di impegno per il pagamento rateale dei contributi in fase amministrativa”*.

### **1. Modalità di presentazione della domanda e atto di impegno per il pagamento rateale dei contributi in fase amministrativa relativi esclusivamente ad una delle Gestioni Amministrate dall'Inps.**

Il soggetto responsabile dell'adempimento contributivo (titolare/legale rappresentante) identificato con il codice fiscale, ovvero il delegato o l'intermediario a ciò appositamente autorizzato, dovrà attenersi alle indicazioni illustrate dall'Istituto in relazione alle Gestioni Private, Dipendenti Pubblici e Lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico, di volta in volta interessate dalla regolarizzazione in forma rateale. Si riportano, di seguito, le indicazioni relative solo alle Gestioni Private.

#### **Gestioni Private**

I predetti soggetti, in possesso di PIN abilitato ai servizi Inps, qualora la regolarizzazione in forma rateale abbia ad oggetto debiti maturati esclusivamente nei confronti delle Gestioni Private

opereranno come segue:

**a) singola Gestione Privata**

Nel caso in cui l'esposizione debitoria risulti riferita ad una singola Gestione tra quelle Private, la domanda di rateazione deve essere inoltrata attraverso i consueti canali telematici (2) già in uso, utilizzando il modulo previsto per la Gestione oggetto di regolarizzazione;

**b) due o più Gestioni Private**

Ove l'esposizione debitoria sia maturata in due o più Gestioni, la domanda deve essere trasmessa, sempre mediante il predetto canale telematico, utilizzando il modulo previsto per la Gestione per la quale il debito da rateizzare risulti di maggiore importo.

Es. esposizione debitoria così articolata:

- datore di lavoro con dipendenti € 10.000,00;
- committenti di co.co.co. e/o co.co.pro. € 2.000,00;
- titolare di impresa commerciale € 1.000,00.

Il modello di domanda da utilizzare è quello in uso per i datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens.

**2. Modalità di presentazione della domanda e atto di impegno per il pagamento rateale dei contributi in fase amministrativa relativi alle Gestioni Private.**

Il contribuente, ovvero l'intermediario a ciò appositamente autorizzato, in possesso di PIN abilitato ai servizi INPS, è tenuto a presentare una domanda di rateazione, unica per tutte le Gestioni amministrative dall'Inps.

***Due o più Gestioni Private***

Qualora il medesimo contribuente risulti avere posizioni a debito in due diverse Gestioni tra quelle Private, es. datori di lavoro con dipendenti e committenti di co.co.co. e/o co.co.pro., la domanda deve essere inoltrata utilizzando il modello telematico relativo alla Gestione privata nella quale risulti il debito di maggiore importo da rateizzare.

Es. esposizione debitoria così articolata:

- datore di lavoro con dipendenti € 5.000,00;
- committenti di co.co.co. e/o co.co.pro. € 1.000,00;
- datore di lavoro tenuto al pagamento alla cassa CPS € 8.000,00;

Il modello di domanda da utilizzare è quello in uso per i datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens. Unitamente alla domanda dovrà essere compilato anche il modello (**SC18**) allegato al messaggio sopra citato e pubblicato sul sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it), alla sezione "Moduli" – <Aziende e contributi>, nel quale devono essere riportati gli importi degli ulteriori debiti maturati alla stessa data e relativi alle Gestioni diverse da quella oggetto della domanda telematica. Il modello "Allegato alla domanda e atto di impegno per il pagamento rateale dei contributi in fase amministrativa", che, ai fini del requisito di unicità sopra richiamato, integra la domanda di rateazione, deve essere trasmesso unitamente all'istanza medesima. Qualora la tipologia di modulo telematico non consenta di inviare allegati, il modello deve essere trasmesso via e-mail all'indirizzo di posta elettronica "Servizi al Soggetto Contribuente" della sede competente, reperibile sul sito internet dell'Istituto, alla sezione "Le Sedi INPS".

Ricorrendo tale ipotesi, nel campo "NOTE" della domanda telematica di rateazione, deve essere riportata la seguente indicazione <Allegato alla domanda e atto di impegno per il pagamento rateale dei contributi in fase amministrativa trasmesso via e-mail il gg/mm/aaaa>.

**3. Modalità di presentazione della domanda e atto di impegno per il pagamento con piano di "Rateazione breve" della contribuzione mensile o periodica in fase amministrativa.**

Il contribuente è tenuto, per tutta la durata della rateazione concessa, ad effettuare il regolare

versamento, oltre che delle rate accordate, anche della contribuzione dovuta mensilmente o periodicamente per ciascuna Gestione, alle rispettive scadenze di legge. L'Istituto rammenta, inoltre, che la rateazione principale è quella per la quale il contribuente ha richiesto il pagamento in un massimo di 24 (36/60) rate, mentre il piano di “*Rateazione breve*”, che può essere utilizzato una sola volta nel corso della rateazione principale, consente l'estinzione del debito in un numero massimo di sei rate mensili per la regolarizzazione di tre mesi per i datori di lavoro ed i committenti ed un trimestre/rata per i lavoratori autonomi.

\*\*\*

**LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEI CONTRATTI D'APPALTO PRIMA E DOPO IL  
DECRETO “FARE” ED IN ATTESA DELLE LEGGE DI CONVERSIONE**

*Riferimenti normativi e di prassi: D.L. 21 Giugno 2013, n. 69, articolo 50 – Assonime, circolare 12 giugno 2013, n.18 – D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.134, articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter – Agenzia delle Entrate, circolare 1° marzo 2013, n. 2/E - Agenzia delle Entrate, circolare 8 ottobre 2012, n. 40/E*

<b>Il panorama normativo</b>	
<p><b>Responsabilità solidale del committente</b> Articolo 29, comma 2 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276</p>	<p><b>Cronologia delle modifiche legislative</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ottobre 2004: D.Lgs 6 ottobre 2004, n. 251</li> <li>• Dicembre 2006: Legge 27 dicembre 2006, n. 296</li> <li>• Aprile 2012: D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35</li> <li>• Giugno 2012: L. 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. Riforma del mercato del lavoro)</li> </ul>
<p><b>Responsabilità solidale dell'appaltatore</b> Articolo 35, comma 28 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Giugno 2008: D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129</li> <li>• Aprile 2012: D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n.44 (c.d. Decreto Semplificazione fiscale)</li> <li>• Agosto 2012: D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (c.d. Decreto Sviluppo)</li> </ul>
<b>La responsabilità solidale prima e dopo il “Decreto del Fare”: fondamenti normativi</b>	
<p><b>Articolo 35, comma 28, DL n. 223/2006 dopo le modifiche apportate dal DL. n. 83/2012 (convertito in legge n. 134/2012) – VALEVOLE FINO AL 21 GIUGNO 2013)</b></p> <p>28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'abito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del</p>	<p><b>D.L. 21 Giugno 2013, n. 69, articolo 50 - Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti</b></p> <p>1. Al comma 28, dell'articolo 35, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: <i>"e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta"</i> sono sostituite dalla seguente <i>"dovute"</i>.</p>

versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo può essere rilasciata anche fino attraverso un'asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della corretta documentazione da parte del subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche la responsabile in solido.

In seguito alle polemiche che si sono innescate immediatamente dopo l'approvazione dell'articolo 13-ter del D.L. 83/2012 (convertito con modifiche nella legge 134/2012) e le denunce che le associazioni sindacali rappresentative delle categorie coinvolte dal provvedimento si sono affrettate a presentare presso la Commissione Europea, a causa della dubbia compatibilità del dispositivo legislativo con le norme comunitarie in materia di IVA, il legislatore, anche per evitare probabili rilievi provenienti dagli organi comunitari, ha deciso di risolvere in radice il problema optando per l'abrogazione dell'istituto della responsabilità solidale relativamente agli adempimenti connessi agli adempimenti in ambito IVA nell'ambito dei rapporti contrattuali finalizzati alla prestazione di servizi qualificabili come appalti che era stata introdotta dal Decreto Crescita 2012 nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto.

#### ***Cosa prevedeva l'articolo 13-ter del D.L. 83/2012 (convertito con modifiche nella Legge 134/2012)***

*L'articolo 13-ter del D.L. 83/2012 (convertito con modifiche nella legge 134/2012) era intervenuto sul tema della responsabilità fiscale negli appalti, responsabilità disciplinata dall'articolo 35, comma 28, del D.L. 223/2006 (convertito, con modificazioni, nella legge 248/2006) e già oggetto di precedenti modifiche da parte del "decreto sulle semplificazioni fiscali" (si veda in proposito l'articolo 2, comma 5-bis, del D.L. 16/2012, convertito con modificazioni nella legge 44/2012), che, nell'ambito degli appalti, aveva introdotto l'istituto della responsabilità solidale in relazione al versamento all'Erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA relativa alle fatture dei lavori effettuati. In particolare, la citata disposizione, riscrivendo integralmente la disciplina, prevedeva, in estrema sintesi:*

- *l'operatività della responsabilità solidale nei soli rapporti tra appaltatore e subappaltatore, escludendo quindi il committente. Quest'ultimo sarebbe stato assoggettato*

*ad una sanzione amministrativa pecuniaria, di importo compreso tra 5.000 e 200.000 euro, qualora avesse provveduto ad effettuare il pagamento del corrispettivo contrattuale omettendo di chiedere l'esibizione, da parte dell'appaltatore, della documentazione idonea a dimostrare il corretto assolvimento degli obblighi fiscali sia dell'appaltatore che del subappaltatore e se, effettivamente, fossero state riscontrate inadempienze in capo all'appaltatore o al subappaltatore;*

- la possibilità, per l'appaltatore, di evitare la responsabilità solidale, qualora, prima di pagare il corrispettivo, avesse acquisito dal subappaltatore la documentazione attestante il corretto assolvimento degli adempimenti, già scaduti, connessi al versamento dell'IVA e delle ritenute fiscali sui redditi dei lavoratori dipendenti. Tale documentazione avrebbe potuto consistere in un'asseverazione, rilasciata da parte dei CAF o dai soggetti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro. Come precisato dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 40/E emanata l'8 ottobre 2012, in alternativa all'asseverazione, l'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi fiscali avrebbe potuto essere resa anche attraverso una dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000;*
- la limitazione della responsabilità solidale all'ammontare del corrispettivo dovuto. Tale limite, connesso all'importo massimo di operatività della responsabilità, si sarebbe sostituito a quello "temporale" fissato, dalla normativa previgente, in 2 anni dalla cessazione dell'appalto;*
- l'esclusione, dalla nuova disciplina, delle stazioni appaltanti pubbliche (di cui all'articolo 3, comma 33, del D.Lgs. 163/2006). Ciò comportava che le Amministrazioni appaltanti non sarebbero state assoggettate a tutti gli obblighi previsti in generale per gli altri committenti (ivi compreso quello relativo all'acquisizione della suddetta documentazione, prima di effettuare il pagamento del corrispettivo).*

Nessuna modifica è intervenuta, invece, con il DL 69/2013 in riferimento alla disciplina delle ritenute e dei contributi previdenziali prevista dall'articolo 29 del D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i.

### ***La responsabilità solidale contributiva e retributiva negli appalti***

*Per responsabilità solidale negli appalti, di natura contributiva e retributiva, si intende la fattispecie in cui il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con eventuali ulteriori subappaltatori, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi (comprese le quote di Tfr), i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Tale istituto si applica esclusivamente al contratto di appalto ex articolo 1655 Codice civile, genuinamente inteso, sia pubblico che privato, al quale è ormai assimilato, per pacifico orientamento giurisprudenziale, il contratto di subappalto. Quest'ultimo, infatti, pur essendo un subcontratto derivante dal principale contratto di appalto ed essendo previsti per legge limiti e condizioni ben precisi per il suo utilizzo, dal punto di vista strutturale e contrattuale è, a tutti gli effetti, assimilabile all'appalto. Per tale ragione anche l'istituto della responsabilità solidale viene applicato indistintamente anche ai rapporti con i subappaltatori. L'appalto o, per l'appunto, il subappalto, per essere considerato genuino e, pertanto, lecito e distinguersi dalla somministrazione di manodopera deve presentare la sussistenza, in capo all'appaltatore, o al subappaltatore, di alcuni requisiti imprescindibili che sono: il potere organizzativo e direttivo, l'organizzazione dei mezzi e l'assunzione del rischio d'impresa.*



### **Nozione di appalto: articolo 1655 del Codice Civile**

*“L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”*

- **Organizzazione dei mezzi necessari**

L'appaltatore è necessariamente un imprenditore (art. 2082 c.c.): autonoma organizzazione imprenditoriale dotata di persone e mezzi adeguati allo scopo del contratto. Smaterializzazione organizzazione (Circolare Ministero del Lavoro n. 77/09 e Cassazione Civile 5724/09).

- **Gestione a proprio rischio**

L'appaltatore assume su di sé il rischio di non riuscire a coprire i costi di esecuzione dell'opera o del servizio con il corrispettivo pattuito, nonché il rischio del perimento dell'opera prima della consegna.

- **Compimento di un'opera o di un servizio**

L'oggetto del contratto è normalmente rappresentato da un *facere*, cioè lavoro per un risultato concreto che risponde allo scopo per cui è stato commissionato. Tuttavia il contratto non ha sempre un contenuto tipico: può, infatti, anche presentarsi “misto”, cioè caratterizzato anche da una funzione di *dare* (cioè della materia) accanto a quella comunque prevalente del *facere*.

- **Distinzione opera e servizi**

L'opera consiste nella modificazione dello stato materiale di cose esistenti per produrre un nuovo bene o modifiche ad uno esistente. Il servizio è un'attività volta a realizzare un'utilità in senso economico o a soddisfare un interesse del committente, senza elaborazione della materia.

### **Nozione di “subappalto”: Articolo 118 del D. Lgs. n. 163/2003, comma 11**

*“è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare”; comma 9, “L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto”; art. 1656 Codice civile: “l'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente”.*

### **Appalto e contratto d'opera**

*Articolo 2222 del Codice Civile: “Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente”*

- **Organizzazione del lavoro**

Rispetto all'appalto, nel contratto d'opera è centrale il requisito della prevalenza del lavoro proprio (o dei componenti della famiglia, art. 2083 c.c.). Se l'imprenditore beneficia di una prevalente organizzazione di mezzi, rispetto al proprio lavoro o quello dei propri familiari, non si tratterà di contratto d'opera, bensì di appalto. L'appalto, in sostanza, è tipico dell'impresa medio-alta, mentre il contratto d'opera è tipico, almeno tendenzialmente, dell'artigiano (Cassazione Civile 11602/02).

- **Assunzione del rischio**

Il rischio del risultato è sempre a carico del prestatore d'opera, proprio come nell'appalto. Diversamente da quest'ultimo, però, l'articolo 2228 del Codice civile prevede che nel caso in cui la

prestazione diventi impossibile per causa non imputabile al prestatore d'opera, questi ha diritto ad un equo compenso nei limiti del lavoro svolto.

- **Contratto d'opera professionale**

Generalmente il contratto d'opera sottende, come per l'appalto, un'obbligazione di risultato; viceversa nel contratto d'opera professionale l'obbligazione sottesa è di mezzi facendo sì che il prestatore abbia l'unico obbligo di agire con la diligenza prevista dall'articolo 1176, 2° comma, Codice civile.

### **Appalto e Vendita**

*Articolo 1470 del Codice Civile: "La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo"*

- **Prevalenza del lavoro sulla materia**

Si ha contratto d'appalto quando la cosa prodotta è frutto di specifica richiesta del committente, viceversa si ha vendita se la cosa è costruita per autonoma iniziativa del venditore.

- **Volontà delle parti**

Nel caso in cui il criterio succitato risultasse insufficiente (ad es. per prestazione aggiuntiva di fare del venditore), il criterio da seguire è quello della prevalenza del lavoro sulla fornitura della materia, in senso soggettivo, e della reale intenzione delle parti (Cass. Civ. 11602/02).

- **Vendita di cose future**

- Criterio oggettivo: nell'appalto c'è una prevalenza quantitativa del facere (cioè lavoro) sul dare (cioè della materia).
- Criterio soggettivo: in che modo le parti hanno considerato l'opera, se cioè in sé stessa o in quanto prodotto necessario di un'attività e quindi se la volontà delle parti aveva ad oggetto un dare o un facere.

### **Appalto e somministrazione**

*Articolo 1677 del Codice Civile: "Se l'appalto ha per oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi, si osservano, in quanto compatibili, le norme di questo capo e quelle relative al contratto di somministrazione"*

- **Contenuto della prestazione**

- La somministrazione sottende un dare (rientrano in tale fattispecie, ad esempio, i contratti di erogazione di energia elettrica, acqua o gas), mentre l'appalto ha ad oggetto un facere (opera o servizio).

- **Durata**

L'esecuzione delle prestazioni è prolungata nel tempo ed è diretta a soddisfare un bisogno continuativo del somministrato; può trattarsi di prestazioni periodiche, le quali si ripetono più volte a distanza di tempo, o di prestazioni continuative, le quali sono eseguite senza interruzioni per tutta la durata del rapporto.

- **Natura giuridica**

La qualificazione del contratto come somministrazione o appalto dipende dal caso concreto. Quando l'attività di fare è strumentale rispetto all'erogazione, si resta, nell'ambito della somministrazione, se, invece, è prevalente il lavoro prestato, si ha appalto (Cassazione civile Sezione lavoro, 27 agosto 2003, n. 12546).

### **Appalto e mandato**

*Articolo 1703 del Codice Civile: "Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra"*

- **Contenuto della prestazione**

L'attività del mandatario si estrinseca in un *facere* e può avere ad oggetto non solamente negozi giuridici, ma anche atti giuridici e attività materiali accessorie al compimento di questi, pur non potendo consistere in meri atti materiali.

- **Forma**

La forma del mandato è libera. Peraltro, il mandato (con o senza rappresentanza), per concludere un

contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam (ad es. per beni immobili) deve essere consacrato per iscritto.

- **Natura giuridica e differenze**

Il contratto di **appalto** ha ad oggetto un'attività consistente nel compimento di un'opera o di un servizio, materiale o intellettuale, di cui l'incaricato sopporta il rischio economico, mentre quello di **mandato** un'attività preordinata alla conclusione di negozi giuridici per conto e nell'interesse del mandante, potendo peraltro verificarsi che la prestazione del mandatario non sempre consista nei compimento di negozi giuridici, ma semplicemente nel compimento di atti volontari non negoziali che tuttavia abbiano una rilevanza giuridica esterna (Cassazione Civile sentenza n. 5582/93).

### **Appalto e Subfornitura**

*Art. 1 Legge 192/98: "Con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente"*

- **Natura giuridica**

Giurisprudenza e dottrina divisa sulla qualificazione come contratto tipico o come una forma di tutela trasversale a più fattispecie contrattuali tipiche introdotta per legge.

- **Autonomia nell'esecuzione del contratto**

Diversamente dall'appaltatore, che è libero di decidere mezzi e modi di esecuzione dell'opera, il sub-fornitore, invece, fornisce la sua opera inserendola all'interno di un processo produttivo già precedentemente costituito. Dovrà, infatti, seguire attentamente le istruzioni impartitegli dal committente e adoperare le materie prime o i prodotti semilavorati forniti dallo stesso.

### **Subappalto e Appalto**

*Articolo 1656 del Codice Civile: "L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente"*

- **Nozione**

Il subappalto è una particolare figura di subcontratto o contratto derivato. Con esso l'appaltatore incarica un terzo di eseguire, in tutto o in parte, l'opera o il servizio che egli ha assunto.

- **Autonomia**

L'autonomia dei due contratti comporta che l'eventuale accettazione in sede di verifica dell'opera realizzata dal subappaltatore da parte dell'appaltatore sub-committente è irrilevante in sede di verifica tra quest'ultimo e il committente.

- **Parzialità**

Il subappalto può essere parziale o totale.

- **Rapporti tra committente principale e subappaltatore**

Con la stipulazione del contratto di subappalto si instaura un rapporto obbligatorio esclusivamente tra appaltatore e subappaltatore. Infatti, il committente principale rimane estraneo al subappalto, non acquistando diritti, né assumendo obblighi.

- **Mancanza di autorizzazione**

Il difetto di autorizzazione dell'appaltatore rende il contratto di subappalto nullo o annullabile (dottrina e giurisprudenza sono divisi in merito). L'autorizzazione può essere concessa anche per *facta concludentia*, in modo preventivo e generico.

### **La disciplina in materia di solidarietà**

A seguito della modifica – intervenuta nel corso del 2012 della disciplina in materia di responsabilità fiscale nell'ambito dei contratti di appalto e subappalto di opere e servizi, è stato previsto che, in caso di appalto (di opere o di servizi), l'appaltatore è tenuto a rispondere in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto a fronte dell'esecuzione della prestazione contrattualizzata, del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto contrattuale di subappalto.

### **Appalto e contratti atipici**

#### **Disciplina applicabile ai contratti atipici**

*Trovandosi innanzi ad un contratto atipico, cioè ad una pattuizione che non può essere meramente ricondotta – e ridotta – ai tipi normativamente delineati, l'interprete deve procedere individuando la fattispecie tipica che presenta il maggior numero di elementi simili al caso concreto, applicando le relative regole*

#### **Fattispecie riconducibili all'appalto anche ai fini della solidarietà**

#### **Catering**

Il tratto comune alle varie ipotesi riconducibili a questa figura, si individua nel soddisfacimento di esigenze collegate alla ristorazione collettiva. Si rientra nello schema dell'**appalto** tutte le volte in cui al *caterer* è richiesta, in aggiunta alla distribuzione anche la preparazione dei pasti in loco, la pulizia e il riordino dei locali etc. (Tribunale di Roma, 5 giugno 2007).

#### **Contratto di pubblicità**

Questa figura può rientrare in quella di **appalto di servizi**, quando committente affida all'agente pubblicitario l'esecuzione di numerose prestazioni, relative alla ideazione, organizzazione ed attuazione della campagna promozionale, lasciandogli la necessaria libertà nella scelta dei mezzi più opportuni per il raggiungimento di un determinato risultato promozionale (Corte di Cassazione, 5 febbraio 2000, n. 1288).

#### **Noleggio**

Parte della giurisprudenza assimila il contratto di "**nolo a caldo**" a quello di appalto al fine di tutela del lavoratore, perché tale contratto si caratterizza per lo svolgimento di attività lavorativa da parte di un dipendente del locatore, addetto all'utilizzo del macchinario, attività che si presenta comunque accessoria rispetto alla

	prestazione principale costituita dalla messa a disposizione del bene ( <i>Contra</i> Interpello Min. Lav. 2/2012).
<b>Contratto di logistica</b>	Assimilabile all'appalto qualora risulti prioritaria la prestazione di servizi o di altre attività ad essi connesse (quali stoccaggio, catalogazione della merce, gestione della stessa all'interno del magazzino, promozione, vendita e commercializzazione dei prodotti trasportati ecc.) rispetto alla prestazione di mero trasporto, ovvero se la prestazione consiste in una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato complessivo eventualmente attraverso la predisposizione preventiva - da parte del trasportatore - di una organizzazione idonea - Circolare Ministero del Lavoro 11 luglio 12 n.17).
<b>Appalto di servizi di trasporto</b>	Assimilabile all'appalto se i servizi di logistica non si risolvono in prestazioni meramente accessorie al trasporto od alla spedizione (custodia, deposito, carico e scarico delle merci), ma si traducano in operazioni più complesse e si articolino in molteplici attività ad esso correlate (quali ad esempio lavori di imballaggio, raccolta ordinativi, trasferimento, gestione della conservazione delle merci, deposito, riconsegna a differenti destinatari) (Circolare Ministero del Lavoro 11 luglio 2012 n.17).
<b>Consorzi</b>	La Giurisprudenza di legittimità ha assimilato al subappalto il rapporto tra un consorzio e singoli consorziati ai fini dell'azione diretta dei lavoratori ex articolo 1676 Codice civile (Corte Cassazione, Sezione Lavoro n. 6208/2008).
<b>Engineering</b>	Si distingue dal mero appalto di opera per il fatto che la prestazione dell' <i>engineer</i> assume carattere complesso includendo, oltre alla realizzazione dell'opera, anche la sua progettazione e tutte le attività preparatorie necessarie per procedere alla sua realizzazione. Si parla poi di c.d. <i>engineering</i> chiavi in mano, tipico della realizzazione di impianti produttivi, quando l' <i>engineer</i> non solo progetta e realizza l'opera, ma ne assicura anche la messa in funzione e l'addestramento del personale e, normalmente, ne cura la successiva assistenza.
<b>Assistenza e manutenzione informatica</b>	Accanto ai contratti di fornitura di hardware o software, si è sviluppata la figura del contratto di

	assistenza o manutenzione (a volte nella forma del contratto misto). L'inquadramento preferito è nella categoria dell'appalto di servizi; tuttavia, per il suo carattere periodico e continuativo, trovano applicazione anche le regole sulla somministrazione.
--	---

### **La responsabilità fiscale nei contratti di appalto: l'appaltatore – tabella riassuntiva**

#### **Tipologia di responsabilità**

*L'appaltatore risponde solidalmente con il subappaltatore per il versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA dovuta a fronte dei servizi prestati nell'ambito del contratto di subappalto*

#### **Limitazioni di responsabilità**

*La responsabilità è limitata all'ammontare del corrispettivo dovuto per il servizio ricevuto, ma non vi è alcun limite temporale. La responsabilità non è estesa all'appaltatore se questi verifica, prima del pagamento del corrispettivo, l'avvenuto adempimento degli obblighi tributari scaduti alla data del pagamento. L'appaltatore, fino all'esibizione della necessaria documentazione da parte del subappaltatore, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore*

### **La responsabilità fiscale nei contratti di appalto: il committente – tabella riassuntiva**

#### **Tipologia di responsabilità**

*Obbligo di verifica del corretto adempimento degli obblighi di cui al comma 28. Eliminazione della responsabilità solidale nei confronti dell'Erario Possibilità, per il committente, di sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore fino all'esibizione della documentazione attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi tributari scaduti alla data del pagamento*

#### **Sanzioni**

*In caso di mancato adempimento agli obblighi di verifica da parte del committente, è prevista una sanzione amministrativa compresa tra Euro 5.000 e 200.000*

#### **Attenzione**

*La responsabilità solidale non trova applicazione qualora l'appaltatore verifichi, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo pattuito tra le parti, che gli adempimenti, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'attestazione dell'avvenuto adempimento delle ritenute IRPEF e dell'IVA può essere rilasciata attraverso un'asseverazione ad opera dei CAF o di professionisti abilitati oppure, come è stato riconosciuto dall'Amministrazione finanziaria, anche mediante apposita autocertificazione. Il legislatore ha inoltre previsto che sia l'appaltatore che il committente possono sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore/appaltatore fino all'esibizione della predetta documentazione. Il committente, in particolare, provvede al pagamento del corrispettivo (dovuto all'appaltatore) previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo pattuito, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori.*

#### **Sanzioni previste in caso di violazione delle norme in materia di responsabilità solidale**

La mancata osservanza delle regole sopra esposte veniva punita con l'irrogazione di una sanzione amministrativa a carattere pecuniario che poteva andare da euro 5.000 a euro 200.000. In ogni caso,

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

la responsabilità del committente veniva limitata all'ipotesi in cui, pur in mancanza della presentazione della documentazione idonea alla certificazione degli avvenuti versamenti da parte dell'appaltatore (o del subappaltatore), il committente avesse ugualmente proceduto ad effettuare i pagamenti contrattualizzati relativamente all'esecuzione delle opere e dei servizi che erano stati oggetto dell'appalto/subappalto.

### ***Rapporto fra committente ed appaltatore: operatività della sanzione***

*L'articolo 35, comma 28-bis, della legge 248/2006 stabiliva che, il committente, prima di procedere al pagamento del corrispettivo contrattuale, era tenuto a richiedere una documentazione attestante il corretto assolvimento degli obblighi fiscali da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. L'inosservanza di tale modalità di pagamento comportava, per il committente, l'irrogazione di una sanzione amministrativa (il cui ammontare poteva essere compreso tra 5.000 e 200.000 euro), nel caso in cui gli adempimenti fiscali non fossero stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. L'irrogazione della suddetta sanzione amministrativa era quindi subordinata alla sussistenza di due precise condizioni:*

- la mancata richiesta del committente, prima del pagamento del corrispettivo, della documentazione rilasciata dall'appaltatore e dal subappaltatore;*
- l'effettiva violazione dell'obbligo di pagamento delle ritenute Irpef e dell'IVA da parte dell'appaltatore e del subappaltatore.*

*Non si poteva, infatti, affermare che la sanzione amministrativa si dovesse applicare semplicemente per il fatto di aver pagato il corrispettivo senza la preventiva acquisizione della documentazione, rilasciata dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ciò, tenuto conto che lo stesso dettato normativo, laddove affermando che "il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della ...documentazione da parte dell'appaltatore" riconosceva al committente una facoltà e non già un obbligo perentorio. Questa constatazione portava a ritenere che la sanzione non avrebbe dovuto in ogni caso essere applicata nell'ipotesi in cui, pur non avendo ottenuto la documentazione, il committente procedesse al pagamento e fossero risultate, in sede di accertamento, correttamente effettuati gli adempimenti fiscali.*

### ***Ambito di applicazione delle norme in materia di responsabilità solidale***

La norma sulla responsabilità solidale, abrogata dal D.L. 21 Giugno 2013, n. 69, articolo 50, comma 1 per quanto riguarda il versamento dell'IVA ma mantenuta in riferimento agli obblighi retributivi e contributivi, aveva una portata generale e non riguardava solamente lo specifico settore dell'edilizia come inizialmente da certi commentatori era stato ipotizzato. La finalità era quella di fare emergere base imponibile occultata in relazione alle prestazioni di servizi rese in esecuzione di contratti di appalto e subappalto intesi nella loro generalità, prescindendo dal settore economico in cui operavano le parti contrattuali. La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 2013 aveva infatti precisato che le norme in materia di responsabilità solidale dovevano essere applicate alle fattispecie riconducibili al contratto d'appalto così come viene definito dall'articolo 1655 del Codice civile, secondo cui il contratto d'appalto è "il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro". Sono, quindi, escluse le tipologie contrattuali non riconducibili alla figura giuridica del contratto d'appalto di opere e servizi quali, ad esempio:

- gli appalti di fornitura di beni (in cui prevale la cessione di beni rispetto all'esecuzione di opere o di servizi);

- il contratto d'opera, disciplinato dall'articolo 2222 del codice civile;
- il contratto di trasporto di cui agli articoli 11678 e seguenti del codice civile;
- il contratto di subfornitura disciplinato a norma della legge 18 giugno 1998, n.192;
- le prestazioni rese nell'ambito del rapporto consortile.

**Fattispecie particolari – consorzi e società consortili: il caso del consorzio (o di una società consortile), che agisce con un “mandato senza rappresentanza”, in nome proprio ma per conto delle consorziate**

*Nel caso in cui un consorzio assuma la figura di appaltatore ed i lavori siano eseguiti dalle imprese consorziate, senza che il ricorso a soggetti terzi estranei al rapporto consortile, non si ravvisa l'esistenza di alcun rapporto di subappalto. Infatti, mutuando quanto è stato chiarito dall'Agenzia delle Entrate in tema di “reverse charge” (si vedano le Circolari Ministeriali 36/E/2007 e 19/E/200711), nel rapporto consorzio/consorziate non può si può ritenere che si concretizzi la fattispecie contrattuale rappresentata dal subappalto, con la conseguente esclusione dall'operatività della responsabilità solidale, mancando il rapporto tra appaltatore/subappaltatore. Al contrario, nel caso in cui il consorzio assuma la veste di subappaltatore e sia titolare del contratto, su di esso dovrebbero ricadere gli oneri documentali e non già sulle imprese consorziate.*

*Tuttavia, in tale ipotesi, le disposizioni sulla responsabilità solidale sarebbero del tutto impercorribili sotto il profilo operativo, tenuto conto che il consorzio in sede di fatturazione all'appaltatore, deve applicare il “reverse charge” e non è quindi tenuto agli adempimenti di liquidazione e versamento dell'IVA,*

La responsabilità solidale riguardava, quindi, tutti i contratti di appalto e subappalto conclusi da soggetti che rientrassero nel campo di applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti passivi IRES di cui agli articoli 73 e 74 del T.U.I.R., compresi quindi gli enti non commerciali. Da ciò discendeva che, così come è stato chiarito anche dalla circolare n. 2/E del 2013 dell'Agenzia delle Entrate, ne rimanevano esclusi:

- le stazioni appaltanti (articolo 3, comma 33, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
- le persone fisiche prive di soggettività passiva ai fini IVA (si vedano in tal senso gli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 633/1972);
- il condominio, in quanto non riconducibile fra i soggetti individuati agli articoli 73 e 74 del T.U.I.R.

**Casi di non operatività della disciplina in materia di responsabilità solidale in base alla natura dei committenti**

**Committenti privati: persone fisiche e condomini**

*Secondo quanto veniva stabilito dal comma 28-ter, della legge 248/2006 le disposizioni sulla responsabilità solidale (commi 28 e 28-bis) si dovevano applicare in relazione ai contratti conclusi da soggetti che li avessero stipulati “nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni”. Al riguardo, va notato che la locuzione “soggetti che stipulano i .... contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto” era idonea ad escludere l'operatività della disciplina relativamente ai contratti d'appalto in cui il committente è un*



*soggetto IRPEF non esercente attività rilevante ai fini IVA (quali, ad esempio, una persona fisica). Ciò implicava che, in tali casi, i committenti privati persone fisiche fossero esclusi dall'obbligo di verifica preventiva e dalla conseguente ed eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria, presumendo, in ogni caso, l'operatività della responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore. A medesime conclusioni si giungeva relativamente ai condomini che affidano lavori in qualità di committenti. Anche tali soggetti, infatti, pur dotati di codice fiscale e ancorché fossero sostituiti d'imposta, non potendo sostenersi che svolgessero "attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto", si dovevano considerare esclusi dai profili sanzionatori della norma, al pari delle persone fisiche non esercenti attività commerciali. A queste conclusioni era giunta anche la Direzione Regionale dell'Emilia Romagna che, in risposta ad uno specifico interpello (prot. 909-54414/2012) aveva affermato che "il condominio, non rientrando in alcuno dei soggetti sopra indicati, non è, a parere di questa Direzione, destinatario della norma in commento".*

### ***Committenti pubblici***

*Lo stesso comma 28-ter escludeva dall'applicazione delle disposizioni in materia responsabilità solidale in materia fiscale "le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", fra le quali, dal dettato normativo, erano ricomprese le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all'articolo 32 del medesimo D.Lgs. 163/2006. In tal ambito, vi erano tre aspetti di cui era necessario tenere conto:*

- 1. il coordinamento tra il primo periodo del comma 28-ter, che rendeva operative le disposizioni per i contratti stipulati "in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli ... e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917" (ovverosia organi e amministrazioni dello Stato, comuni, consorzi tra enti locali, province e regioni, etc.) e il secondo periodo dello stesso comma, che invece esclude dall'ambito applicativo della norma le "amministrazioni aggiudicatrici" (che, ai sensi del comma 25 dell'articolo 3 del D.Lgs. 163/2006 sono "le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti"). Si trattava di un'evidente contraddizione, secondo la quale l'operatività della disciplina sarebbe stata allo stesso tempo obbligatoria nel caso in cui i contratti fossero stati stipulati dai soggetti di cui all'articolo 74 del D.P.R. 917/1986 (ovverosia organi e amministrazioni dello Stato, comuni, consorzi tra enti locali, province e regioni, etc.) ed esclusa nel caso in cui i medesimi soggetti assumessero natura di "stazioni appaltanti", ovvero sempre.*
- 2. l'individuazione esatta delle "stazioni appaltanti", di cui all'articolo 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici, richiamato dal comma 28-ter, per le quali non erano operative le disposizioni, in particolare, con riferimento agli "altri soggetti aggiudicatori" di cui all'articolo 32 del medesimo D.Lgs. 163/2006;*
- 3. la portata dell'esclusione delle disposizioni, se fosse da intendersi solo relativamente all'esclusione dell'irrogazione della sanzione amministrativa in capo al committente ovvero, più in generale, possa estendersi anche al rapporto tra appaltatore e subappaltatore, esonerando questi dalla responsabilità solidale*

### ***Responsabilità solidale in materia di versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi***

Per quanto riguarda l'obbligo di assolvimento degli adempimenti previdenziali ed assicurativi il legislatore ha previsto l'esistenza di un'autonoma disciplina normativa che è contenuta nel comma 2

dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 276/2003, in materia di occupazione e mercato del lavoro. Tale complesso di norme già prevedeva nella sua formulazione originaria (così come è stata successivamente modificata) che in caso di appalto di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è tenuto a rispondere in solido con l'appaltatore della corresponsione a favore dei lavoratori dei trattamenti retributivi nonché dei contributi previdenziali dovuti in relazione al periodo durante il quale è stata data esecuzione al contratto. In merito alle criticità afferenti la disciplina in discorso, la stessa Assonime, in conclusione della circolare sopra accennata, rilevava la *“non facile...individuazione dei contratti che rientrano nell'ambito applicativo delle nuove disposizioni”* e si riferiva espressamente *‘alle difficoltà incontrate da parte dei committenti e dagli appaltatori nel verificare la regolarità dei versamenti fiscali delle controparti contrattuali, alle incertezze interpretative che possono portare a ritardi nel pagamento dei corrispettivi spettanti agli appaltatori e ai subappaltatori, per rendersi conto del fatto che la normativa deve necessariamente essere migliorata e semplificata’*.


<b>Responsabilità solidale di cui all'articolo 29, comma 2, D.Lgs 276/03</b>	
Obbligati in solido	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Committente</li> <li>• Appaltatore</li> <li>• Subappaltatore</li> </ul>
Creditori	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavoratori dell'appaltatore</li> <li>• Lavoratori del subappaltatore</li> <li>• Enti previdenziali</li> </ul>
Cosa può essere chiesto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trattamenti retributivi con quote di TFR, contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti in relazione al lavoro prestato nel contratto di appalto</li> </ul>

Il legislatore, stante la situazione che abbiamo dianzi provveduto ad esporre, ha deciso di intervenire modificando, nell'ambito della semplificazione in materia fiscale disposta dal Decreto, la disciplina della responsabilità fiscale negli appalti. In particolare, attraverso un semplice intervento normativo, è stato eliminato il riferimento all'IVA mantenendo però l'obbligo su esposto per quanto riguarda le ritenute. Ne discende che l'articolo 50 del Decreto ha abrogato il regime di solidarietà tributaria tra l'appaltatore ed il subappaltatore ed il correlato impianto sanzionatorio ove si dovesse riscontrare il mancato versamento dell'IVA da parte dei soggetti che, in qualità di esecutori, sottoscrivono contratti di appalto o subappalto. Si deve ritenere che la modifica normativa sia principalmente dovuta al timore di una censura comunitaria a seguito delle denunce cui in precedenza si è fatto cenno nonché delle criticità che da tempo sono state evidenziate dal mondo professionale ed imprenditoriale.

### **Attenzione**

Nulla è variato in riferimento ai versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente (in proposito si può fare riferimento ai commi 28 e seguenti dell'articolo 35 del D.L. n.223/2006), oltre, naturalmente, agli aspetti che sono connessi ai contributi ed ai trattamenti retributivi ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. n.276/2003. In futuro, la responsabilità solidale fiscale negli appalti privati resta per quanto attiene alle ritenute che il subappaltatore e l'appaltatore sono tenuti a versare all'Erario per effetto delle prestazioni realizzate ai sensi dei contratti stipulati tra le parti. Gli appaltatori ed i committenti, al fine di evitare rispettivamente l'applicazione della responsabilità solidale (subappaltatore-appaltatore) o di una responsabilità c.d. Sanzionatoria (committente-appaltatore) dovranno continuare ad ottenere l'asseverazione od a predisporre una apposita autocertificazione circa la regolare effettuazione dei versamenti da loro dovuti in ordine alle ritenute da lavoro dipendente dovute. Circa gli obblighi documentali, oltre al modello dichiarazione allegato all'articolo, si rammenta che l'Amministrazione finanziaria ha infatti ritenuto valida, in alternativa alle asseverazioni prestate dai CAF e dai professionisti abilitati, una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dallo stesso appaltatore/subappaltatore con la quale questi attesti l'avvenuto adempimento degli obblighi di versamento delle ritenute. In particolare, la dichiarazione sostitutiva, per effetto dell'abrogazione operata dal Decreto, dovrà limitarsi a:

- indicare il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;
- riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati;
- contenere l'affermazione che l'IVA e le ritenute che sono state versate includono quelle riferibili al contratto d'appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.



### FOCUS sull'articolo 29 dlgs 276/03

Disciplina generale

Disciplina speciale

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.  
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

- Articolo 29, comma 2, dlgs 276/03 – modificato dall’articolo 21, comma 1, dl 5/12 e dall’articolo 4, comma 31, l. 92/12

- Articolo 29, comma 2, dlgs 276/03 – sostituito dall’articolo 4, comma 31, l. 92/12

Il legislatore ha riconosciuto che la contrattazione collettiva può essere più adatta della legge a regolare la materia della responsabilità del committente.

Il legislatore ha ritenuto che le parti sociali hanno titolo a tener conto meglio del legislatore delle specificità dei vari settori e delle variabili complesse intervenute nei rapporti fra singoli committenti e i loro appaltatori o subappaltatori (dai caratteri e contenuti, durata dell’appalto, la tipo e qualità dei soggetti titolari dell’apporto e delle loro imprese).

Delega a regolare in modo pieno la questione riguardo sia alle procedure e controlli esperibili sia alle conseguenze in ordine ai limiti della responsabilità del committente, appare chiaro dal testo della legge, oltre che dagli obiettivi esplicitati dal legislatore.

La disciplina di legge sulla responsabilità del committente resta in vigore “salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali”

- Il rinvio alla contrattazione collettiva è pieno, di modo che le disposizioni previste dai contratti possono essere diverse da quelle della legge su tutti gli aspetti della responsabilità, contenuti, soggetti ed estensione

Il legislatore ha affidato il potere di regolazione ai contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni di datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore e non ad altri attori operanti ai livelli decentrati (come è invece il caso per altre norme della nostra legislazione del lavoro).

Per il nuovo fondamento della regolazione, non può ritenersi che venga leso alcun diritto delle parti individuali: né diritti degli appaltatori, soggetti al controllo dei loro comportamenti e sottoposti ad obblighi nuovi procedurali, né diritti dei dipendenti, che sono garantiti non solo dalle norme legislative preesistenti, bensì dalle regole e dalle procedure di controllo e di verifica stabilite in sede collettiva.

- Tali regole vincolano i soggetti committenti e appaltatori tenuti all’applicazione del contratto collettivo o perché aderenti alle associazioni imprenditoriali stipulanti o perché hanno accettato o dato applicazione allo stesso contratto (tenendo conto della clausola di unicità/inscindibilità dei contenuti contrattuali).

### ***La responsabilità patrimoniale solidale nei contratti di appalto nel settore pubblico***

- Il committente pubblico risponde in solido con l’appaltatore, nei confronti dei dipendenti di quest’ultimo, nel limite del credito che questi vanta, per i trattamenti retributivi loro dovuti ai sensi dell’articolo 1676 Codice Civile;
- Articolo 5, comma 5, D.Lgs. 163/2006 (di seguito anche “Codice”) rinvia al Regolamento per dettare disposizioni di attuazione ed esecuzione del Codice quanto a: intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell’appaltatore (lettera r); introduzione della specifica disposizione della tutela dei diritti dei lavoratori “secondo quanto già previsto ai sensi del regolamento recante capitolato generale di appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145” (lettera s-bis);
- Articolo 4 D.P.R. 207/2010 (di seguito anche “Regolamento”) tutela i lavoratori in caso di mancato versamento dei contributi;
- Articolo 5 D.P.R. 207/2010 nel caso di inadempimento dell’appaltatore al versamento delle retribuzioni prevede l’intervento sostitutivo della stazione appaltante;

- Articolo 118 D.Lgs. 163/2006 in caso di subappalto, l'appaltatore risponde in solido dell'osservanza delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro da parte dei suoi subappaltatori. Appaltatore e subappaltatori devono consegnare alla Stazione Appaltante la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antifortunistici e copia del piano di sicurezza; la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio anche il DURC dei subappaltatori.

<b>La normativa a confronto</b>		
<i>Articolo 35, comma 28, del DL n. 223/2006</i>	<i>Articolo 35, comma 28, DL n. 223/2006 dopo le modifiche apportate dal DL n. 16/2012 (convertito in legge n. 44.2012)</i>	<i>Articolo 35, comma 28, DL n. 223/2006 dopo le modifiche apportate dal DL n. 83/2012 (convertito in legge n. 134/2012) – VALEVOLE FINO AL 21 GIUGNO 2013)</i>
28. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore dell'effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.	28. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, al versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto, ove non dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento.	28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'abito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo può essere rilasciata anche fino attraverso un'asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'articolo 3, comma 3, lettera a), del

		<p>regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della corretta documentazione da parte del subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche la responsabile in solido.</p>
		<p>28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore.</p> <p>28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in relazione ai contratti d'appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da</p>

		soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte su redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono escluse dall'applicazione delle predette disposizioni le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 332, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
--	--	---

**Attenzione:** secondo quanto veniva stabilito dalle norme sopra riportate la “solidarietà” in materia fiscale aveva come conseguenza il fatto che sarebbero stati responsabili del pagamento nei confronti dell'Erario sia l'appaltatore che il subappaltatore. In altri termini, tali soggetti sarebbero stati obbligati in solido al versamento delle ritenute in materia di IRPEF e dell'IVA. Di conseguenza, in caso di mancato versamento dei tributi in parola, nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria a seguito della propria attività di verifica avesse proceduto all'emissione di un avviso di accertamento, tale avviso avrebbe dovuto essere notificato anche a tutti i soggetti “solidalmente responsabili” al versamento. In conclusione, in riferimento al concetto in “responsabilità in solido”, è opportuno ricordare che il pagamento da parte di uno dei soggetti coobbligati avrebbe liberato tutti gli altri mentre, in caso di mancato pagamento, l'Amministrazione avrebbe potuto rivalersi indistintamente su uno dei soggetti coobbligati.

### **Cosa stabilisce l'articolo 50 del DL 69/2013**

L'articolo 50 del Decreto del fare (D.L. n. 69/2013, più avanti, “Decreto”) ha disposto l'abrogazione della solidarietà fiscale tra appaltatore e subappaltatore (nonché la relativa sanzione prevista per il committente) nei casi in cui si sia verificata l'omissione del versamento dell'IVA da parte dei soggetti che, in qualità di esecutori, sottoscrivono contratti di appalto o subappalto di opere e servizi. L'onere era stato posto a carico dei committenti e degli appaltatori sostituendo il comma 28 dell'articolo 35 del D.L. n. 223/2006 il quale prevedeva una responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti del subappaltatore, nonché inserendo nel medesimo articolo 35 i nuovi commi 28-bis e 28-ter (“28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro

200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore. 28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono escluse dall'applicazione delle predette disposizioni le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163". - Gli attuali commi da 28 a 28-ter così sostituiscono l'originario comma 28 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 13-ter, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, aggiunto dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134).

Infatti, in sede di conversione in legge del Decreto crescita (D.L. n. 83/2012) è stato introdotto l'articolo 13-ter che, con decorrenza a partire dal 12 agosto 2012, ha sancito la responsabilità dell'appaltatore in solido con il subappaltatore per quanto riguarda il versamento da parte di quest'ultimo delle ritenute fiscali operate sui redditi dei lavoratori dipendenti e (anche) dell'IVA che sarebbe stata dovuta in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. In tale sede, è stato inoltre previsto che il committente dell'appalto sarebbe stato soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria - di importo compreso fra un minimo di Euro 5.000 ed un massimo Euro 200.000 - qualora il corrispettivo venisse corrisposto all'appaltatore senza aver preventivamente acquisito una documentazione idonea a dimostrare il corretto assolvimento dei (citati) obblighi riconducibili all'appaltatore ed all'eventuale subappaltatore. Nel prosieguo del lavoro si provvederà ad esporre i profili principali dell'adempimento oggetto di abrogazione, rinviando per gli ulteriori approfondimenti del caso, oltre a quanto esposto nella recente circolare Assonime n. 18 del 12 giugno 2013, anche a diversi interventi pubblicati su Legislazione Tecnica (in particolare si veda l'articolo "Il vincolo di responsabilità solidale fiscale nei contratti d'appalto vale per tutti i settori di attività economica" - Bollettino di Legislazione Tecnica n. 3/2013), in ragione della circostanza che il legislatore è intervenuto, probabilmente in forza delle criticità riscontrate a livello comunitario, esclusivamente in ambito IVA, senza recare invece alcuna modifica in relazione ai versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente (oltre, naturalmente, alla autonoma disciplina riguardante contributi e trattamenti retributivi, di cui all'articolo 29 del D.Lgs n. 276/2003).

#### **La conversione in Legge del D.L. 21/6/2013, n. 69**

Nel suo complesso il Decreto del "Fare", approvato alla Camera dei Deputati il 26 luglio u.s., è al momento all'esame del Senato. Nel corso dell'esame parlamentare del decreto il comma 28 dell'articolo 35, DL n. 223/2006 così come modificato dal DL. n. 83/2012, ha subito ulteriori importanti modifiche ed integrazioni.

***Il testo dell'articolo 50 DL 69/2013 così come approvato il 26 luglio dalla Camera ed attualmente all'esame del Senato (data limite per la conversione in Legge: 20 agosto 2013)***

L'articolo 50 è sostituito dal seguente:

Art. 50.

(Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti)

1. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:



a) al comma 28:

1) al primo periodo, le parole: *"e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta"* sono sostituite dalla seguente: *"dovute"*;

2) il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: *"La responsabilità solidale è esclusa ove l'appaltatore verifichi la corretta esecuzione degli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, acquisendo presso uno degli uffici provinciali dell'Agenzia delle entrate il Documento unico di regolarità tributaria relativo alla posizione del subappaltatore, attestante l'inesistenza di debiti tributari per imposte, sanzioni o interessi, scaduti e non estinti dal subappaltatore alla data di pagamento del corrispettivo o di parti di esso. L'appaltatore sospende il pagamento del corrispettivo fino all'acquisizione del Documento unico di regolarità tributaria di cui al secondo periodo."*;

b) il comma 28-bis è sostituito dal seguente:

*"28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa consegna, da parte dell'appaltatore, dei Documenti unici di regolarità tributaria di cui al comma 28, attestanti che gli adempimenti di cui al medesimo comma, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti, rispettivamente, dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente sospende il pagamento del corrispettivo fino alla consegna dei predetti Documenti unici di regolarità tributaria. Ferma restando la responsabilità in solido ai sensi del primo periodo del comma 28, l'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al medesimo periodo non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore"*;

*"28-quater. Ai fini del rilascio, per via digitale e certificata, del Documento unico di regolarità tributaria di cui al comma 28, l'Agenzia delle entrate, anche avvalendosi del sistema UNIEMENS reso operativo dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, predisporre idoneo portale per l'acquisizione degli occorrenti flussi informativi."*

*28-quinquies. I soggetti d'imposta che vi abbiano interesse possono richiedere la registrazione nel portale di cui al comma 28-quater. A tale scopo, e in attesa della messa a regime delle procedure di fatturazione elettronica, essi devono trasmettere, in conformità alle procedure vigenti e per via digitale, i dati contabili e i documenti primari relativi alle retribuzioni erogate, ai contributi versati e alle imposte dovute. Ai fini della permanenza della validità della registrazione, l'adempimento è eseguito all'atto dell'iscrizione e, successivamente, con cadenza periodica."*

*28-sexies. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni, che risultano validamente registrati nel portale di cui al comma 28-quater del presente articolo, eseguono le liquidazioni periodiche e i relativi versamenti d'imposta entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e successive modificazioni"*.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previa intesa con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità organizzative e attuative per il rilascio del Documento unico di regolarità tributaria, di cui al comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, come da ultimo modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo. Con il medesimo provvedimento è stabilita la data di entrata in funzione delle procedure per il rilascio del Documento unico di regolarità tributaria, comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il provvedimento è pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale e nel sito internet istituzionale dell’Agenzia delle entrate.

Dell’entrata in funzione delle procedure per il rilascio del Documento unico di regolarità tributaria di cui al comma 2 è dato avviso mediante comunicato dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nel sito internet istituzionale della medesima Agenzia. Le disposizioni di cui alle lettere a), numero 2), b) e c) del comma 1 acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui al presente comma nella Gazzetta Ufficiale.

Fatta salva la conferma dell'eliminazione della responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per quanto riguarda l'adempimento degli obblighi in materia di versamento dell'IVA nel testo che è stato approvato dalla Camera si prevede che, per quanto riguarda le ritenute sui redditi di lavoro dipendente relative al rapporto di subappalto, la responsabilità solidale viene esclusa nel caso in cui l'appaltatore verifichi la corretta esecuzione degli adempimenti attraverso l'acquisizione del nuovo Documento unico di regolarità tributaria (DURT) relativo al subappaltatore. L'appaltatore, fino all'acquisizione del documento di regolarità tributaria, sospende il pagamento del corrispettivo. Come si è visto più sopra, secondo le disposizioni vigenti in precedenza della pubblicazione del DL 69/2013 per non incorrere nella responsabilità solidale l'appaltatore doveva verificare la corretta esecuzione degli adempimenti attraverso una asseverazione rilasciata da professionisti (iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro) e dai Caf ovvero attraverso l'autocertificazione del prestatore (così come aveva chiarito l'Agenzia delle entrate con la circolare n. 40/E del 2012).

Con il nuovo DURT, che dovrà essere rilasciato dagli uffici provinciali dell’Agenzia delle entrate per via digitale e certificata, viene attestata l’inesistenza di debiti tributari derivanti da imposte, sanzioni o interessi, scaduti e non estinti dal subappaltatore alla data di pagamento del corrispettivo o di parti di esso. In particolare la lettera a), numero 2), del comma 1 - introdotta nel corso dell’esame parlamentare – interviene modificando l’articolo 35, comma 28, del D.L. n. 223/2006. Con essa viene previsto che la responsabilità solidale sia esclusa nel caso in cui l'appaltatore provveda a verificare la corretta esecuzione del versamento a favore dell'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute subappaltatore all'erario in quanto sostituto di imposta in relazione alle prestazioni che sono state effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. All'uopo dovrà essere acquisito il Documento unico di regolarità tributaria relativo alla posizione del subappaltatore presso uno degli uffici provinciali dell'Agenzia delle entrate. Il documento dovrà attestare l'inesistenza di debiti tributari per imposte, sanzioni o interessi, scaduti e non estinti dal subappaltatore alla data di pagamento del corrispettivo o di parti di esso. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino al momento in cui acquisirà il DURT.

La lettera b) del comma 1 (vedi riquadro sopra) sostituisce il comma 28-bis dell'articolo 35 del D.L. n. 223/2006 conservando la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 nel caso in cui il committente non osservi le modalità di pagamento previste, ferma restando la responsabilità solidale prevista dal comma 28. Si ritiene opportuno segnalare, al riguardo, che non è stata modificata la disposizione che prevede le modalità di pagamento da parte del committente, ovvero che il pagamento possa avvenire solo previa esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori (*“Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori”*).

La lettera c) del comma 1, inserendo i nuovi commi 28-quater, 28-quinquies e 28-sexies all’articolo 35, prevede (al comma 28-quater) che l’Agenzia delle Entrate predisponga un portale idoneo per l’acquisizione dei dati informativi ai fini del rilascio, in forma telematica debitamente certificata,

del DURT, anche avvalendosi del sistema UNIEMENS reso operativo dall'INPS.

Il nuovo comma 28-*quinquies* prevede la registrazione volontaria da parte dei soggetti d'imposta al suddetto portale per il rilascio del DURT. In attesa della messa a regime delle procedure di fatturazione elettronica, i soggetti iscritti trasmetteranno, in conformità alle procedure vigenti e per via digitale, i dati contabili e i documenti primari relativi alle retribuzioni erogate, ai contributi versati e alle imposte dovute. Ai fini della permanenza della validità della registrazione, l'adempimento è eseguito all'atto dell'iscrizione e, successivamente, dovrà essere ripetuto con cadenza periodica. Il nuovo comma 28-*sexies* consente ai contribuenti tenuti al versamento dell'Iva trimestrale che si registrano nel suddetto portale di eseguire le liquidazioni periodiche e i relativi versamenti d'imposta con le modalità previste dall'articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 100 del 1998, ovvero utilizzando il criterio con il quale i contribuenti con liquidazione mensile determinano l'Iva a debito o a credito di ciascun mese, entro il giorno 16 del mese successivo, facendo riferimento all'imposta divenuta esigibile ed all'imposta annotata nei registri relativi a beni e servizi acquistati, nel mese cui si riferisce la liquidazione. Le modalità per il rilascio del DURT, così come novellato dal presente articolo, dovranno essere stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con l'INPS, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale e sul sito internet dell'Agenzia stessa. Il provvedimento dovrà essere adottato entro quattro mesi a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame (la legge di conversione dovrà essere approvata entro il 20 agosto prossimo). Il suddetto provvedimento dovrà anche stabilire la data di entrata in funzione delle procedure da seguire per ottenere il rilascio del DURT, comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 69/2013 (comma 2). L'Agenzia delle Entrate dovrà poi dare notizia con un comunicato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nel suo sito internet istituzionale, della data di entrata in funzione delle procedure per il rilascio del DURT. Fino al momento della pubblicazione del comunicato in parola l'esclusione della responsabilità solidale negli appalti potrà essere assicurata attraverso il sistema attualmente vigente, ovvero mediante le asseverazioni e le autocertificazioni precedentemente citate (comma 3).

7 agosto 2013  
Massimo Pipino